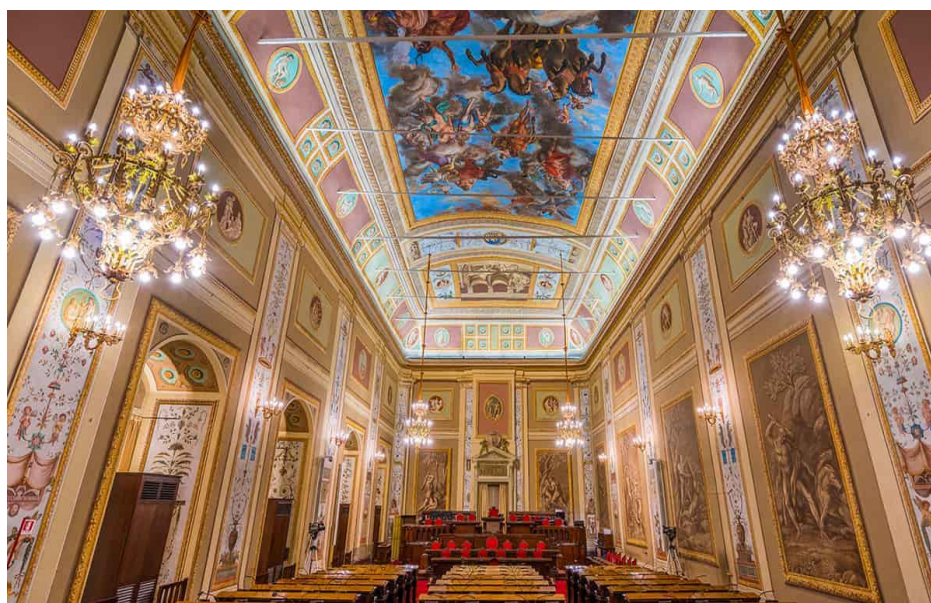




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 21 – 2026

**Nota di lettura ai Rendiconti della Regione per gli esercizi finanziari
2020, 2021 e 2022**

Servizio Bilancio
XVIII Legislatura – 28 luglio 2026



Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:
tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

QUADRO RIASSUNTIVO	4
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	7
PREMESSE.....	7
LE ANOMALIE DEL CICLO DI BILANCIO REGIONALE E I RITARDI NELL'APPROVAZIONE DEI RENDICONTI	8
APPROFONDIMENTO - IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	14
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2024.....	14
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 9 DEL 2024.....	17
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 120 DEL 2024.....	21
QUADRO FINANZIARIO GENERALE	23
LA CONSISTENZA FINANZIARIA COMPLESSIVA DEI RENDICONTI DELLE REGIONE	23
L'ALLOCAZIONE DELLA SPESA	24
LA QUALIFICAZIONE DELLA SPESA IN INVESTIMENTI.....	28
LA GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNATO, PAGATO E RESIDUI PASSIVI	29
LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE.....	30
LA GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTATO, RISCOSSO E RESIDUI ATTIVI.....	33
IL FONDO CASSA E L'EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	34
DISPOSIZIONI CONTABILI PER L'APPROVAZIONE DI "PARTITE SOSPENSE" PER PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI.....	37

QUADRO RIASSUNTIVO

Il presente documento esamina in forma congiunta i disegni di legge inerenti ai rendiconti generali della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, nonché le disposizioni contabili finalizzate all'approvazione e alla regolarizzazione delle "partite sospese". L'obiettivo è tracciare un'analisi comparata delle dinamiche di bilancio nel triennio in esame, proiettandone le tendenze strutturali alla luce dei dati di prima approvazione dei rendiconti disponibili per il successivo biennio 2023-2024.

Le anomalie del ciclo di bilancio regionale e i ritardi nell'approvazione dei rendiconti

Il ciclo di programmazione regionale ha registrato gravi anomalie procedurali, accumulando un differimento che, rispetto alle scadenze ordinarie, ha raggiunto quasi i cinque anni per il solo rendiconto 2020. Alla luce del principio di continuità del bilancio, tali ritardi hanno assunto un carattere rigidamente consequenziale e cumulativo, innestandosi su dinamiche dilatorie già originatesi con l'approvazione del rendiconto inerente all'esercizio 2019. Tale criticità sistemica scaturisce dalla convergenza tra i ritardi nell'adozione degli schemi da parte dell'Esecutivo e un complesso contenzioso costituzionale sorto in sede di parificazione. Nello specifico, le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana hanno sollevato plurime questioni di legittimità, sfociate nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 1, 9 e 120 del 2024. Dette pronunce hanno sancito l'incostituzionalità delle normative regionali relative al perimetro del finanziamento sanitario per l'ARPA e al ripiano decennale del disavanzo, imponendo l'obbligatoria riapprovazione degli schemi contabili al fine di recepire i vincoli statali di armonizzazione e ripristinare la regolarità del ciclo finanziario. Il quadro procedurale è stato ulteriormente aggravato e dilatato dalla necessità di instaurare un nuovo giudizio di parifica per le annualità 2020 e 2021, resosi obbligatorio a seguito delle pronunce di annullamento emesse dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione. L'articolato iter si è infine concluso con l'emanazione di un giudizio di parificazione parziale per tutti e tre i documenti contabili in esame: la magistratura contabile si è formalmente pronunciata sul rendiconto 2020 nel mese di febbraio 2026, sul rendiconto 2021 nell'aprile 2026 e, da ultimo, sul rendiconto 2022 nel mese di maggio 2026.

La consistenza finanziaria complessiva dei Rendiconti della Regione

Nel triennio 2020-2022 si osserva una progressiva espansione della consistenza finanziaria complessiva a consuntivo del bilancio regionale, con previsioni definitive passate da 27,6 miliardi di euro nel 2020 a 31,3 miliardi di euro nel 2022, un volume finanziario destinato a mantenersi stabilmente al di sopra dei 30 miliardi nel biennio 2023-2024. Tali volumi definitivi registrano, inoltre, una sensibile dilatazione rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio preventivo, in ragione delle variazioni in corso d'esercizio per l'iscrizione di nuove entrate tributarie e trasferimenti vincolati da parte dello Stato, anche per l'attuazione delle politiche unitarie di coesione; nello specifico, si rileva un differenziale incrementale che transita dai 6,65 miliardi di euro dell'esercizio 2020 (con un aumento del 31% rispetto al dato preventivo) fino a raggiungere un picco di 9,69 miliardi di euro nel 2022, corrispondente a una variazione positiva del 44,5% rispetto alle previsioni originarie.

L'allocazione delle risorse e la dinamica gestionale della spesa

L'allocazione delle risorse per missioni evidenzia i seguenti tre principali fenomeni gestionali:

- **Sanità e servizi generali:** si conferma la netta preponderanza del comparto sanitario (Missione 13), il cui peso si attesta a circa il 37,5% della spesa complessiva regionale. Tale settore si è incrementato significativamente nell'esercizio 2021 a fronte delle urgenze pandemiche, superando gli 11,86 miliardi di euro, per poi assestarsi a 11,79 miliardi a chiusura del 2022, segnando un incremento complessivo del 18,74% nel triennio in esame. Le dinamiche di preconsuntivo indicano il mantenimento di tali volumi su livelli elevati anche per gli esercizi successivi, con proiezioni pari a 11,3 miliardi nel 2023 e un riallineamento a 11,8 miliardi nel 2024. Parallelamente, i servizi istituzionali e generali di gestione (Missione 01) consolidano il proprio assetto strutturale quale seconda macro-area di spesa (con un'incidenza media del 21,20% sul totale). Le relative allocazioni finanziarie evidenziano una crescita costante nel triennio, transitando da 5,94 miliardi di euro nel 2020 a 6,59 miliardi nel 2022 (+10,85%). Le proiezioni per il biennio successivo prefigurano un ulteriore picco a 6,8 miliardi per il 2023, seguito da una contrazione del 16,37% che ricondurrà il comparto a circa 5,5 miliardi di euro nel 2024.
- **Politiche sociali, lavoro e turismo:** L'allocazione delle risorse in favore delle politiche sociali e del turismo è stata improntata a logiche anticicliche tese a mitigare gli impatti socio-economici della crisi pandemica.

Nello specifico, la spesa turistica (Missione 7) registra nel triennio 2020-2022 un incremento dell'83,65%, raggiungendo i 102,9 milioni di euro, e si consolida ulteriormente nel biennio successivo con un'ulteriore crescita dell'8,66%. Analogamente, per le politiche sociali (Missione 12) si rileva nel medesimo triennio una contenuta fluttuazione positiva del 6,94%, transitando da 521,3 a 557,5 milioni di euro. Tali stanziamenti evidenziano successivamente una drastica inversione espansiva nei dati di prima approvazione dei rendiconti, attestandosi, al termine dell'esercizio 2024, a 620 milioni di euro con un incremento complessivo dell'83,16%.

- **Soccorso civile, Giovani e sport, Lavoro:** le tre missioni di spesa hanno condiviso una comune traiettoria finanziaria, caratterizzata da una contrazione nel triennio 2020-2022 e da una successiva inversione di tendenza marcatamente espansiva nelle annualità successive. Nello specifico, il soccorso civile (Missione 11) ha registrato nel triennio 2020-2022 un decremento del 25,19%, con stanziamenti passati da 168,1 milioni di euro a 125,8 milioni, per poi riprendersi radicalmente nel biennio successivo con un incremento stimato al +98,50% fino a raggiungere i 249 milioni nel 2024. Analogamente, le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero (Missione 06) hanno evidenziato una flessione del 14,97% tra il 2020 e il 2022 (da 35,3 milioni a 30 milioni di euro), seguita da una marcata e costante crescita pari al +69,45% che ha portato le risorse a 50,9 milioni nel 2024. Infine, le politiche per il lavoro e la formazione professionale (Missione 15), dopo aver subito una contrazione del 18,10% nel triennio di riferimento (da 490,4 milioni a 401,7 milioni di euro), hanno intrapreso dal 2023 un percorso di crescita continua culminato in un aumento del 54,49%, attestandosi a quota 763 milioni di euro al termine del 2024.
- **Relazioni con le autonomie locali:** In controtendenza rispetto all'espansione generale del bilancio, i trasferimenti agli enti territoriali (Missione 18) evidenziano una progressiva e strutturale razionalizzazione. Nel triennio 2020-2022, le relative assegnazioni subiscono una contrazione del 21,42%, decrescendo da 1,43 a 1,13 miliardi di euro. Tale dinamica di contenimento trova conferma nelle proiezioni per il biennio 2023-2024, le quali indicano una generale stabilizzazione dei volumi finanziari, al netto di un'ulteriore e residuale flessione stimata al 2,27%.

Di rilievo risulta il miglioramento qualitativo del *mix* di spesa: gli stanziamenti in conto capitale transitano dal 13,8% del 2020 al 18,33% del 2022, per stabilizzarsi attorno al 16-19% nel biennio successivo, evidenziando un netto riorientamento verso gli investimenti strutturali a discapito della spesa corrente.

Sotto il profilo dell'efficienza gestionale, la dinamica della spesa si caratterizza per una specifica evoluzione dei principali indicatori contabili nel triennio in esame. In merito alla capacità di impegno, l'indice ha registrato una sostanziale stabilità nel biennio 2020-2021 (assestandosi rispettivamente al 74,79% e al 74,01%), per poi subire una temporanea flessione nell'esercizio 2022, attestandosi al 69,58% a fronte di un volume complessivo di spese impegnate pari a 21,77 miliardi di euro. Tuttavia, la tendenza si inverte radicalmente nelle annualità successive, sino a sfiorare un tasso di assunzione, riconducibile a un mutamento strutturale delle modalità gestionali, del 99% nel 2024. Per quanto attiene alla capacità di realizzazione degli impegni, l'indicatore relativo ai pagamenti in conto competenza, partendo dall'83,44% del 2020, ha evidenziato un picco di performance nel 2021 (pari all'89,94%, con erogazioni effettive per 20,35 miliardi di euro), per poi riposizionarsi all'85,39% nel 2022, fino a raggiungere il 91% nel 2024. Simmetricamente, e in diretta correlazione con la predetta capacità realizzativa, il tasso di formazione di nuovi residui passivi ha mostrato un andamento in netto miglioramento: dal 16,56% rilevato nel 2020, l'indicatore ha toccato il valore minimo del 10,06% nel 2021, per poi risalire moderatamente al 14,61% nel 2022. Tale volume di passività subisce un'ulteriore e sensibile contrazione nelle proiezioni per gli anni seguenti, proiettandosi verso un livello strutturalmente fisiologico, stimato al 9% per l'esercizio 2024.

La dinamica delle entrate e la capacità di riscossione

Il comparto delle entrate, costituito in media per oltre il 53% da risorse tributarie, evidenzia nel triennio 2020-2022 la generale tenuta e il consolidamento dei grandi tributi. Nel dettaglio, l'IRPEF regionale ha registrato un picco di 6,12 miliardi di euro nel 2021, per poi subire una temporanea flessione a 5,64 miliardi nel 2022, proiettando tuttavia una netta espansione fino a 7,31 miliardi nel 2024 (+29,7%). Una simile traiettoria incrementale si rileva per l'IVA sugli scambi interni (salita a 2,56 miliardi nel 2022) e per l'IRES (in stabile crescita da 464 a 587 milioni nel triennio in esame), quale sintomo di una progressiva ripresa del tessuto macroeconomico. Si evidenzia, altresì, la marcata espansione dei tributi a destinazione sanitaria, con l'IRAP Sanità transitata da 1,02 miliardi di euro nel 2020 a 1,35 miliardi nel 2022, segnando un incremento del 33% nel triennio.

Sotto il profilo gestionale, a fronte di una capacità di accertamento in progressiva flessione (dall'80,13% del 2020 al 74,93% del 2022), tale indicatore ha registrato un'inversione di tendenza negli anni successivi, attestandosi all'80%

nel 2023 per poi superare integralmente le previsioni definitive nel 2024 (108%), evidenziando un profondo mutamento strutturale nella gestione delle risorse accertate in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata. La capacità di riscossione in conto competenza si è mantenuta su livelli elevati. L'indicatore ha oscillato tra l'87,62% del 2020 e un picco del 91,85% nel 2021, attestandosi all'87,71% nel 2022, per poi consolidarsi al 94% nelle proiezioni relative all'esercizio 2024. Tale livelli di riscossione ha mitigato drasticamente il tasso di formazione di nuovi residui attivi, che si è contratto sino all'8,15% nel 2021, pur risalendo al 12,29% nell'esercizio 2022 per poi scendere in modo drastico al 4% nel 2024.

Il fondo cassa e il risultato di amministrazione

Il costante riallineamento dei saldi e l'incremento delle riscossioni hanno generato un rafforzamento della liquidità dell'ente: il Fondo di cassa al 31 dicembre è significativamente aumentato, passando da 3,09 miliardi di euro nel 2020 a 5,39 miliardi a chiusura del 2022, per proiettarsi verso un volume stimato di 10,93 miliardi nel 2024. Sul piano contabile, tale andamento si è tradotto in un palese miglioramento del risultato di amministrazione lordo, il quale è più che raddoppiato transitando da 2,45 miliardi nel 2020 a 5,87 miliardi nel 2022. Al netto dei rigidi e necessari vincoli di accantonamento — tra cui il raddoppio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), giunto a 344 milioni nel 2022, e il perdurante assorbimento operato dal Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) per oltre 2,1 miliardi — si è registrata una sistematica riduzione del disavanzo finanziario netto. Quest'ultimo è strutturalmente regredito da -6,97 miliardi nel 2020 a -5,81 miliardi nel 2021, sino a -4,13 miliardi nel 2022. Si configura, in definitiva, un percorso di progressivo rientro che, in base alle attuali evidenze per i rendiconti successivi, culminerà con l'emersione di un avanzo disponibile pari a 2,15 miliardi di euro al termine del 2024.

Disposizioni contabili e regolarizzazione delle partite sospese

A corollario della manovra di rendicontazione, i disegni di legge recanti le disposizioni contabili sanciscono l'obbligatoria regolarizzazione dei pagamenti eseguiti dal tesoriere in assenza di preventivo impegno (espropri e pignoramenti). Tale procedura ricondurrà a bilancio una massa debitoria extracontabile in progressiva e drastica contrazione, che transita da 37,2 milioni di euro nel 2020 a soli 19,1 milioni nel 2022, certificando il totale riassorbimento delle pendenze relative agli ordinativi in conto sospeso al termine del triennio analizzato.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Documento	Disegno di legge n. 1179, n. 1182 e n. 1185
Titolo	Rendiconto generale della Regione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II

PREMESSE

I disegni di legge di approvazione dei rendiconti generali della Regione relativi per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 sono stati trasmessi dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale siciliana rispettivamente con note prot. n. 1772 del 30 giugno 2026, n. 1944 del 16 luglio 2026 e n. 1977 del 21 luglio 2026 e numerati, nell'ordine, ddl n. 1176, 1182 e 1185.

La Commissione Bilancio ha esaminato e approvato i disegni di legge n. 1176 e n. 1182 nella seduta n. 222 del 21.07.2026 e il disegno di legge n. 1185 nella seduta n. 224 del 22.07.2026, trasmettendo i testi all'Assemblea per il prosieguo dell'iter parlamentare.

La presente nota analizza i tre rendiconti in modo congiunto. Nello specifico, il documento illustra i fattori che hanno determinato il ritardo nel percorso di approvazione, esamina gli equilibri di bilancio, il risultato di amministrazione e la composizione di entrate e spese, integrando l'analisi con il trend storico recente, desumibile dai dati di preconsuntivo degli esercizi successivi. L'obiettivo è offrire un quadro d'insieme, chiaro e schematico, dei profili giuridici e dei dati contabili dei rendiconti in oggetto.

LE ANOMALIE DEL CICLO DI BILANCIO REGIONALE E I RITARDI NELL'APPROVAZIONE DEI RENDICONTI

Come è noto, i rendiconti generali della Regione relativi agli esercizi finanziari **2020, 2021 e 2022** vengono sottoposti all'esame parlamentare con un consistente ritardo rispetto alle tempistiche ordinarie stabilite dal d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

L'articolo 18 della citata disciplina prevede infatti che, entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, la Giunta regionale approvi il rendiconto in via preliminare. Tale adempimento tempestivo è preordinato a consentire lo svolgimento del giudizio di parifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, propedeutico alla definitiva approvazione del rendiconto generale con legge da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana, prevista entro tre mesi, cioè entro il successivo **31 luglio**.

Nei casi in esame, la convergenza di plurimi fattori – tra cui il differimento nell'adozione degli schemi da parte della Giunta regionale e le complesse vicende processuali correlate ai giudizi di parificazione – ha determinato un notevole prolungamento dei tempi di approvazione. Tali ritardi si sono propagati 'in cascata' da un esercizio all'altro, in forza della continuità che caratterizza i diversi cicli di bilancio.

In estrema sintesi, con riferimento ai rendiconti generali per gli esercizi 2020 e 2021, il procedimento di approvazione degli stessi ha risentito dei ritardi nella loro adozione da parte della Giunta (rispettivamente di 6 mesi per il 2020, a seguito delle vicende relative al rendiconto precedente, e di 8 mesi per il 2021) e si è incrociato con le articolate vicende legate al giudizio di parificazione dei due rendiconti e alle censure di costituzionalità sollevate in via incidentale in tale sede dalla Corte dei conti.

In particolare, con riguardo al rendiconto relativo all'esercizio 2020 il giudice contabile, con la deliberazione n. 2/2022/PARI, ha dichiarato non regolare, *in parte qua*, il Conto del bilancio, e non regolari lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, sospendendo i restanti accertamenti per sollevare, con le due separate ordinanze (nn. 1 e 2/2023/SSRR/PARI del 7 febbraio 2023), due questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti, rispettivamente, l'utilizzabilità delle risorse del Fondo sanitario regionale (anno 2020) per spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) e le norme di attuazione dello statuto e quelle regionali concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario.

Le predette questioni di legittimità costituzionale sono state decise dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 e n. 9 del 2024 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. **(per le quali si rinvia all'Approfondimento 1).**

In particolare, **la sentenza n. 1 del 2024** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

La sentenza n. 9 del 2024 ha dichiarato **a)** l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli) nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 ; **b)** l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021); **c)** l'illegittimità costituzionale dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

Successivamente, a seguito di riassunzione d'ufficio del giudizio di parifica e previo svolgimento di contraddittorio in pubblica udienza, le SS.RR. per la Sicilia hanno, quindi, definito il giudizio di parifica del rendiconto 2020 con la **deliberazione n. 3/2024/PARI** che, alla luce delle conseguenze determinate dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, delle risultanze istruttorie e delle irregolarità già accertate e dichiarate con la decisione parziale n. 2/2022/PARI, hanno conclusivamente dichiarato il **diniego di parifica** del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020.

La Regione siciliana ha impugnato, dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti, la suddetta deliberazione **n. 3/2024/PARI** delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana nonché tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o dipendenti, inclusa la deliberazione n. 2/2022/PARI.

Il gravame è stato definito con sentenza n. 16/2025/DELC delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione del 25 giugno 2025, pubblicata il 29 settembre 2025. Segnatamente, è stato accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'irregolare costituzione del Collegio giudicante che ha determinato la **"nullità insanabile"** della decisione di parifica comportando "la necessità della rinnovazione degli atti e perciò, nel caso che qui interessa, del giudizio di parifica del rendiconto Regione siciliana 2020, in base al principio nella necessità e officiosità del giudizio di parificazione in cui l'azione non è rimessa all'iniziativa delle parti e non è neppure rinunciabile".

Da ultimo, con la Deliberazione n. 1/2026/PARI, le Sezioni Riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana "ferme restando le irregolarità già accertate e dichiarate con la decisione parziale n. 2/2022/PARI e la relazione ad essa allegata", ha **parificato parzialmente** il rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 chiarendo che "l'evoluzione e l'effettiva dinamica del ripiano secondo legge e la

rimozione dei profili di irregolarità secondo le misure correttive indicate, come già anticipato non potrà che essere oggetto di riscontro **nei giudizi di parifica afferenti ai successivi esercizi come da consolidati principi normativi e giurisprudenziali** sopra diffusamente richiamati, fermo restando che è certamente apprezzabile il percorso responsabilmente delineato dalla Regione”.

Con riguardo, invece, al giudizio di parifica del rendiconto relativo all’esercizio 2021, le Sezioni riunite per la Sicilia dichiaravano **“non regolari”** una serie di partite attive e passive, inoltre, sospendevano il giudizio nelle more della risoluzione delle questioni di costituzionalità, una già prospettata dall’ordinanza n. 2/2023/SSRR/PARI, emanata nell’ambito del precedente giudizio di parificazione sul rendiconto 2020, e l’altra sollevata nel corso del medesimo giudizio afferente il **rendiconto del 2021 con ordinanza n. 2/2024/SS.RR./PARI e avente ad oggetto l’art. 7 del d.lgs. n. 158/2019, nella versione aggiornata dal d.lgs. n. 8/2021) e la correlata norma applicativa contenuta nella legge di bilancio regionale (art. 5 della l.r. n. 30/2021).**

La Regione siciliana proponeva impugnazione, **in questo caso direttamente avverso il dispositivo della decisione**, letto in udienza il 25 novembre 2023. A seguito del deposito della predetta decisione n. 1/2024/SSRR/PARI e della **ordinanza n. 2/2024/SSRR/PARI (depositata in data 15 gennaio 2024)**, con “atto di integrazione dei motivi di ricorso” (notificato e depositato il 12 febbraio 2024), la Regione estendeva il gravame a tutto il contenuto della decisione e all’ordinanza collegata.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione decidevano il gravame con la **sentenza n.4 del 2024/DELC** che accoglieva il motivo di ricorso afferente alla corretta istaurazione del contraddittorio nell’ambito del giudizio di parifica ritenendo che “la procedura in concreto seguita ha violato il diritto di difesa del ricorrente; per l’effetto si accerta l’invalidità della deliberazione complessivamente impugnata e si rinvia alle Sezioni riunite siciliane in applicazione delle regole di cui agli artt. 129 e 199 c.g.c.” e dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso prospettati dalla Regione.

Successivamente interveniva la sentenza della **Corte costituzionale 21 maggio 2024, n. 120** con cui è stata dichiarata a) **l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158/2019** (norma di attuazione dello Statuto speciale), **come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 8/2021**; b) di conseguenza, l’illegittimità **dell’art. 5 della legge regionale siciliana n. 30/2021** (recante l’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021) **(per la quale vedi Approfondimento 1).**

Da ultimo, con la Deliberazione n. 3/2026/PARI, le Sezioni Riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana hanno parificato parzialmente il rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021.

In ordine al rendiconto per l’esercizio 2022, la deliberazione dello schema preliminare da parte della Giunta ha registrato un ritardo di circa 18 mesi. Il procedimento è risultato fortemente condizionato dal

necessario allineamento ai vincoli posti dall'Accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, che ha richiesto l'approvazione formale del piano di rientro dal disavanzo finanziario quale presupposto indefettibile per la riapprovazione dello schema e la successiva trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti che lo parificherà parzialmente (deliberazione n 4/2026 PARI).

L'iter di parificazione dei tre rendiconti e la conseguente riapprovazione degli schemi da parte dell'esecutivo si sono conclusi solo nel primo semestre dell'anno in corso – il 2026 - determinando un ritardo cumulato che, per il solo rendiconto 2020, sfiora i 5 anni (ovvero 60 mesi rispetto al termine ordinario del 31 luglio 2021).

Dalle discrasie temporali emergono alcune conseguenze. Innanzitutto, il processo di programmazione regionale non ha potuto avvalersi di un'informazione accertata e certificata sull'esito della gestione delle risorse finanziarie, che solo il rendiconto approvato con legge è in grado di fornire. Inoltre, la programmazione finanziaria non ha potuto fondarsi su un risultato di amministrazione di cui sia stata accertata l'esistenza, l'ammontare e la composizione (articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011). Pertanto, non è stato possibile applicare al bilancio di previsione eventuali avanzi di amministrazione ai sensi del punto 9.2.12 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (con particolare riferimento alle risultanze del rendiconto generale 2024 approvato dalla Giunta regionale), ovvero rendere spendibili quote di disavanzo ai sensi dei commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, sempre come conseguenza della mancata approvazione dei rendiconti, non è stato presentato alcun disegno di legge di assestamento di bilancio nei relativi esercizi, il quale sulla base del risultato del rendiconto generale dell'esercizio precedente (tenendo conto della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità), svolge l'importante funzione di iscrivere nel bilancio dell'esercizio in corso il saldo di gestione dell'esercizio precedente, in termini di avanzo o disavanzo.

Per completezza di informazione, in merito ai rendiconti successivi, si rileva che il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 19 novembre 2024 e parificato parzialmente dalla Corte dei Conti (dispositivo letto in pubblica udienza l'8 luglio 2026); il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 è stato approvato con deliberazione n. 275 del 25 settembre 2025. Non è ancora stato approvato lo schema preliminare di rendiconto per l'esercizio finanziario 2025.

A seguire si schematizzano le vicende relativi ai rendiconti in esame al fine di effettuarne una rappresentazione chiara e sintetica.

Rendiconto generale 2020

- ✓ **Novembre – Dicembre 2021 (Prima approvazione e trasmissione alla Corte dei Conti):** approvazione della Giunta regionale con delibera n. 462 del 19 novembre 2021 e trasmissione alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021.
- ✓ **Dicembre 2021 (Rettifiche):** con delibera n. 600 del 29 dicembre 2021 vengono apportate rettifiche marginali ad alcuni allegati (nn. 6, 7, 9 e 38) relativi alle quote vincolate dell'avanzo, prive di impatto sul risultato finale.
- ✓ **3 Dicembre 2022 (Parifica parziale e sospensione):** le Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 2/2022/PARI) dichiarano non regolari diverse poste del bilancio sospendono il giudizio di parifica e sollevano questione di legittimità costituzionale con separate ordinanze sul finanziamento ARPA Sicilia (art. 90, comma 10, della L.R. n. 6 del 2021 e sul ripiano decennale del disavanzo (articolo 7 del d.lgs n. 158 del 2019).
- ✓ **Gennaio 2024 (Giudizio di Costituzionalità):** la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2024 e n. 9/2024) dichiara l'illegittimità delle norme regionali censurate.
- ✓ **Febbraio 2024 (Non parifica del rendiconto):** la Corte dei Conti, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, si pronuncia non parificando il Rendiconto 2020 (deliberazione n. 3/2024/PARI). In tale sede, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale, la Corte dei conti afferma che la disciplina del ripiano del disavanzo deve rispettare la normativa statale che prevede un termine triennale (articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con conseguente illegittimità degli stanziamenti di recupero del disavanzo finanziario iscritti nel conto del bilancio per l'esercizio 2020, in quanto sottostimati. La Regione impugna la decisione di diniego di parifica presso le Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale composizione in sede giurisdizionale.
- ✓ **Luglio 2024 (Recepimento in bilancio delle risultanze della non parifica):** il Governo regionale presenta il disegno di legge n. 717, divenuto poi L.R. n. 17 del 2024, recante modifiche alla L.R. n. 2 del 2024 ("Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026"), al fine di recepire le risultanze della non parifica del rendiconto 2020 soprattutto in tema di disavanzo.
- ✓ **Giugno 2025 (Annullamento della decisione di non parifica in sede giurisdizionale) –** Dopo il ricorso da parte della Regione, le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale in speciale composizione accolgono il terzo motivo del ricorso relativo all'irregolare costituzione del collegio (sentenza n. 16/2025/DELC del 25 giugno 2025), annullando la deliberazione di non parifica e disponendo la rinnovazione del giudizio di parifica.
- ✓ **Febbraio 2026 (parifica parziale) -** Con deliberazione n. 1/2026/PARI, la Corte dei conti parifica parzialmente il rendiconto 2020.
- ✓ **Giugno – Luglio 2026 (Approvazione definitiva della Giunta del disegno di legge trasmesso in Assemblea):** il disegno di legge di Rendiconto 2020 viene approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 266 del 30 giugno 2026 e, a seguito della relazione del collegio dei Revisori dei conti del 2 luglio 2026, riapprovato per la correzione di alcuni errori con deliberazione n. 279 dell'8 luglio 2026.

Rendiconto generale 2021

- ✓ **Gennaio 2023 (Approvazione e rettifiche):** approvazione della Giunta regionale con delibera n. 54 del 25 gennaio 2023 Approvazione iniziale della Giunta (delibera n. 54 del 25 gennaio 2023).
- ✓ **Marzo 2023 (Rettifiche e trasmissione):** il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole con riserva (7 marzo 2023), con richiesta di adeguamento del F.C.D.E. (allegato 10) e del risultato di amministrazione (allegato 8); La giunta regionale riapprova il Rendiconto 2021 con deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023 per il recepimento dei rilievi e trasmissione alla Corte dei conti il 28 marzo 2023.
- ✓ **Gennaio 2024 (sospensione del giudizio di parifica ed impugnazione, nonché abrogazione della norma sul ripiano decennale del disavanzo)** - La Corte dei conti (delibera n. 1/2024/PARI e ordinanza. 2/2024/SS.RR./PARI) riscontra alcune irregolarità di gestione e sospende il giudizio di parifica nelle more delle pronunzie della Consulta concernenti il finanziamento ARPA e il ripiano decennale del disavanzo; sempre nelle more del giudizio di costituzionalità, l'articolo 1 del d.lgs 21 dicembre 2023, n. 226, abroga l'articolo 7 del d.lgs n. 158 del 2019 che disciplina il ripiano decennale del disavanzo. La Regione impugna già il dispositivo e, successivamente, la deliberazione n. 1/2024/PARI e l'ordinanza. 2/2024/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite siciliane presso le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale in speciale composizione.
- ✓ **Maggio 2024 (Annullamento della deliberazione 1/2024/PARI):** le Sezioni Riunite in speciale composizione (sentenza n. 4/2024/DELIC) annullano la deliberazione 1/2024/PARI la per violazione del diritto di difesa, rinviando alla sezione territorialmente competente per la rinnovazione del giudizio.
- ✓ **Luglio 2024 (Giudizio di Costituzionalità):** la Corte Costituzionale (sentenza 120 del 2024) dichiara l'illegittimità delle norme di attuazione e di quelle regionali censurate concernenti il ripiano decennale del disavanzo.
- ✓ **Aprile 2026 (parifica parziale)** - A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 1/2024 e 120/2024), la Corte dei conti adotta la deliberazione n. 3/2026/PARI, parificando parzialmente il rendiconto 2021 con conferma dei rilievi finanziari già precedentemente riscontrati.
- ✓ **Giugno – Luglio 2026 (Approvazione definitiva della Giunta del disegno di legge trasmesso in Assemblea):** il disegno di legge del Rendiconto 2021 viene approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 290 dell'8 luglio 2026.

Rendiconto Generale Esercizio 2022

- ✓ **Ottobre 2023 – Gennaio 2024 (Adozione iniziale e parere):** prima approvazione con deliberazione di Giunta n. 427/2023 e parere espresso dal Collegio dei Revisori il 24 gennaio 2024.
- ✓ **Marzo 2024 (Piano di Rientro e valutazione dei Revisori):**
 - In attuazione dell'Accordo Stato-Regione, la Giunta approva il "Piano di rientro del disavanzo al 31 dicembre 2022" (delibera n. 108/2024);
 - Il 26 marzo 2024 i Revisori esprimono parere favorevole attestante il recupero integrale del disavanzo 2018, l'imputazione per anzianità dei disavanzi 2019-2022 e un disavanzo complessivo al 31/12/2022 pari a € 4.034.590.319,30;
- ✓ **Maggio 2024 (Integrazione e trasmissione alla Corte dei Conti):** la Giunta regionale (delibera n. 188/2024) aggiorna il Rendiconto per integrarlo con il piano di rientro e lo trasmette alla Corte dei conti per l'avvio del giudizio di parifica.
- ✓ **Maggio 2026 (Parifica parziale):** con deliberazione n. 4/2026, la Corte dei conti parifica parzialmente il rendiconto 2022.
- ✓ **Luglio 2026 (Approvazione definitiva della Giunta del disegno di legge trasmesso in Assemblea):** il Rendiconto 2022 viene approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 296 del 20 luglio 2026.

APPROFONDIMENTO - IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024

La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

La disposizione censurata, *medio tempore* novellata dal legislatore regionale (articolo 4 della legge regionale n. 2/2023), prevedeva l'assegnazione all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale (FSR), determinata nell'importo di 29 milioni di euro, per svolgere attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie.

La Consulta ha ritenuto che il citato dettato normativo si ponesse in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul "perimetro sanitario" di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché con l'art. 117, comma 3 in materia di coordinamento della finanza pubblica.

1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) - Armonizzazione dei bilanci pubblici

La sentenza n. 1/2024 rileva, anzitutto, che la disposizione in esame viola l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, che, quale norma interposta dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, richiede alle Regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, *"un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale"* al dichiarato *"fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti"* di programmazione finanziaria sanitaria.

La determinazione del perimetro sanitario delle spese incluse nel bilancio regionale è vincolata, peraltro, al rispetto di specifiche regole contabili volte a *"garantire effettività al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)"*, da cui scaturisce *"l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi"*.

La Consulta ha dunque ritenuto che la disposizione censurata integrasse una violazione del sopra citato art. 20 in quanto, nel prevedere, nel testo vigente *ratione temporis*, che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, consentiva, di fatto, l'assegnazione di risorse all'ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

Ciò che occorre sottolineare è che il giudice delle leggi non ha, dunque, ritenuto illegittima di per sé la previsione di un trasferimento di risorse da un ente regionale ad un altro, nello specifico dall'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) all'ARPA, agenzia regionale ambientale espressamente istituita *"senza oneri aggiuntivi per le regioni"* e destinataria delle funzioni per la protezione dell'ambiente e delle corrispondenti risorse finanziarie un tempo spettanti alle aziende sanitarie locali.

Ad essere oggetto di censura è, invece, che detto trasferimento sia stato disciplinato senza prevedere una correlazione tra le risorse assegnate all'ARPA a valere sul Fondo Sanitario Regionale e i LEA, ossia in violazione del rigido meccanismo di contabilizzazione delle spese sanitarie, che trova applicazione cogente in tutte le regioni, anche quelle che godono di autonomie speciali costituzionalmente garantite, in quanto espressione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, materia di competenza esclusiva dello Stato.

A riprova di ciò, la Consulta riporta la novella del censurato art. 90, comma 10, della Legge Reg. Siciliana n. 6 del 2001, introdotta con l'art. 4 della Legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che, nel prevedere un contributo ordinario di funzionamento di tale Agenzia che si aggiunge a quello gravante sul FSR, stabilisce che la parte di risorse assegnate all'Agenzia a valere sul Fondo sanitario regionale debba essere destinata al *“perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale”*.

Nel testo novellato della norma la Corte rintraccia, dunque, quella correlazione indispensabile tra le risorse assegnate all'ARPA a valere sul Fondo sanitario regionale e i LEA e inferisce che l'esplicita introduzione della correlazione medesima soltanto con l'intervento legislativo del 2023 confermi la sua assenza nel testo previgente.

2. Violazione dell'art. 117, comma 3 – Coordinamento della finanza pubblica

Sotto altro aspetto, la Consulta rileva che la disposizione censurata integra una violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in quanto determina un incremento della spesa sanitaria in costanza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Dal momento che i vincoli connessi al citato piano di rientro impediscono l'introduzione nel bilancio regionale di spese sanitarie ulteriori rispetto ai LEA e che detti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria sono pacificamente espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, l'assegnazione di risorse del Fondo sanitario regionale all'ARPA, di cui al citato art. 90, nel testo vigente *ratione temporis*, risulta inibita alla Regione siciliana in quanto incremento della spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per esborsi, dunque, non obbligatori.

Si tratta, con tutta evidenza, di un motivo di illegittimità costituzionale strettamente dipendente dal primo, in quanto è proprio la mancanza di un'espressa correlazione tra le risorse del Fondo sanitario regionale assegnate all'ARPA e i LEA che, anche in parte, tali spese sono finalizzate a garantire, ad integrare, oltre che una trasgressione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, anche una violazione in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto incremento della spesa sanitaria per finalità non riconducibili alla garanzia di LEA, unica eccezione al divieto di previsione di nuove voci di spesa in presenza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario.

3. Considerazioni conclusive

La sentenza in oggetto si pone nel solco di una giurisprudenza costituzionale che si è consolidata negli ultimi anni nel senso di rilevare l'illegittimità delle normative regionali che prevedono la destinazione di risorse al finanziamento di finalità *lato sensu* sanitarie, senza che risulti evidente la correlazione di tali risorse alla garanzia dei LEA e che sia rispettato il rigido meccanismo di contabilizzazione delle spese sanitarie previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La *citata* normativa nazionale persegue, infatti, l'obiettivo dell'esatta determinazione del perimetro sanitario ai fini dell'immediata confrontabilità tra le entrate e le uscite e del riscontro delle relative coperture finanziarie, con particolare attenzione alle risorse destinate alla garanzia dei LEA, e la Corte Costituzionale è attenta a stigmatizzare qualunque tentativo del legislatore regionale di approvare normative che consentano sconfinamenti diretti o indiretti della spesa sanitaria vincolata alla tutela dei LEA al perseguimento di finalità diverse e ulteriori, sebbene di natura pur sempre sanitaria.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che l'attività di vigilanza della Consulta in ordine alla necessità di una stretta correlazione tra l'utilizzo di risorse sanitarie da parte delle Regioni e la garanzia dei LEA sortisce risultati talvolta disomogenei e rischia di fornire al legislatore regionale indicazioni di non sempre facile lettura.

Nella sentenza n. 132 del 25 giugno 2021, ad esempio, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge della Regione Veneto n. 240 del 2010, che consentiva alla Giunta regionale di farsi carico, previa stipula di apposite convenzioni, degli oneri derivanti dalla chiamata di professori di prima e seconda fascia per l'implementazione e l'arricchimento dei corsi universitari di medicina e chirurgia e che destinava al finanziamento di tali iniziative risorse del Fondo Sanitario Regionale espressamente allocate nel capitolo di bilancio destinato alla garanzia dei LEA.

In tal caso è stata ritenuta priva di pregio l'argomentazione della Giunta Regionale in ordine all'inevitabile correlazione tra l'incremento dell'offerta formativa dei corsi universitari di medicina e chirurgia e il miglioramento indiretto, sotto il profilo dell'arricchimento professionale del personale medico, del livello delle prestazioni sanitarie e, in particolare, di quelle connesse alla garanzia dei LEA.

La Corte, in particolare, ha rilevato che accogliere le argomentazioni della difesa regionale *“condurrebbe a ritenere finanziabile, con le risorse destinate alle spese correnti per la garanzia dei LEA, tutti quegli oneri che possano avere una qualche forma di connessione con questi ultimi. Prospettiva, questa, che si porrebbe in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, come definito anche dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte.”*

Nel caso, invece, della sentenza in commento, la Consulta cita, quale argomento *a contrario* a conferma dell'assenza, nella normativa regionale siciliana oggetto di censura, della necessaria correlazione tra le risorse assegnate all'ARPA a valere sul Fondo sanitario regionale e la garanzia dei LEA, l'esplicita previsione di detta correlazione nel testo novellato del 2023, ai sensi del quale la parte di risorse assegnate all'Agenzia a valere sul Fondo sanitario regionale deve essere destinata al *“perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale”*.

Alla luce delle superiori considerazioni, è ovviamente fondata l'aspettativa che un'eventuale eccezione di incostituzionalità del citato testo novellato venga rigettata e che, al contrario del testo ante novella, lo *jus superveniens* venga ritenuto coerente al quadro costituzionale di riferimento, ma resta problematica e non completamente risolta la questione dell'individuazione del confine entro il quale la normativa regionale che destini risorse del Fondo sanitario regionale al di fuori del perimetro sanitario rigidamente tracciato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, non determini, al di là del riferimento espresso ai LEA, ma senza alcuna indicazione in ordine al rispetto dei vincoli di bilancio, una violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 2024

Con la sentenza n. 9 del 2024 la Corte costituzionale ha affrontato, da talune prospettive inedite, il principio di armonizzazione dei bilanci pubblici entrato, ormai, a far parte del nucleo insopprimibile di regole volte alla tutela del bilancio della finanza pubblica allargata intesa come vero e proprio valore costituzionale.

Uno dei profili di novità che deriva dalla pronuncia *de qua* è dato dall'oggetto principale del giudizio costituzionale, ovvero l'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*”, cui sono seguite disposizioni di leggi regionali ordinarie, anch'esse impugnate come si dirà.

Non sfuggirà, in particolare, la natura pattizia e dunque il potere “riservato e separato rispetto a quello esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica” del decreto legislativo in parola, la cui competenza a normare in materia di contabilità e disciplina del bilancio pubblico è stata messa in dubbio dal giudice rimettente: le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

Queste ultime, infatti, hanno sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina del ripiano del disavanzo di bilancio della Regione Siciliana, ponendo in dubbio, come detto, la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 7, d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 la quale, *ratione temporis*, veniva in rilievo nel giudizio *a quo*.

Le censure hanno riguardato, sostanzialmente, l'introduzione di un meccanismo di ripiano decennale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario delle finanze regionali.

Nello specifico, il censurato articolo 7 prevedeva, al primo comma, che in sede di prima applicazione il disavanzo e le quote di disavanzo del rendiconto 2018, fossero ripianate in dieci esercizi. Inoltre, per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, il medesimo comma disponeva che, con esclusivo riferimento alle le quote di disavanzo accertato nel 2018 e da ripianare nell'esercizio 2021, vi fosse un rinvio all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.

Il secondo comma dell'articolo 7 in commento, inoltre, aveva previsto che il termine di dieci anni fosse ridotto a tre anni laddove, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non avessero sottoscritto un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo.

Le censure principali attenevano alla possibile violazione della competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.) e al conseguente contrasto con il principio di uniformità del sistema contabile pubblico previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011. Questo principio, com'è noto, impone una struttura contabile omogenea per tutte le regioni e mira a garantire la coerenza dei bilanci pubblici ai fini di una gestione finanziaria equilibrata e sostenibile.

Secondo la Corte dei Conti, il percorso differenziato previsto per la Sicilia avrebbe dilatato eccessivamente i termini per il risanamento del disavanzo, creando un effetto distorsivo sugli obblighi di consolidamento dei conti pubblici, rendendo difficile il conseguimento degli obiettivi di programmazione economico-finanziaria e di coordinamento della finanza pubblica. In altre parole, nella prospettiva del giudice remittente, tale regime avrebbe compromettere l'equilibrio finanziario generale della Regione, dal momento che andava ad autorizzare variazioni di bilancio a esercizio chiuso e consentendo una maggiore spesa in assenza di una copertura adeguata.

Un ulteriore aspetto sollevato atteneva alla legittimità costituzionale degli articoli delle leggi regionali (n. 30 del 2019 e n. 9 del 2021) che, in attuazione del disposto dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 158 del 2019, avevano introdotto misure di ripiano del disavanzo in deroga alla disciplina statale.

Il supremo consesso della magistratura contabile regionale ha sottolineato come queste norme regionali, modificando il bilancio consuntivo del 2020 dopo la chiusura dell'esercizio, violassero il principio di annualità del bilancio stabilito dall'art. 81, comma 4, della Costituzione, secondo cui ogni bilancio deve essere pianificato e gestito su base annuale e chiuso al termine dell'esercizio.

La Corte dei Conti ha evidenziato, infine, l'impossibilità di adottare un'interpretazione conforme alla Costituzione delle disposizioni censurate, in considerazione dell'insanabile contrasto logico-giuridico con il modello ordinario di cui dal d.lgs. n. 118 del 2011 che, com'è noto, richiede che il disavanzo sia applicato al bilancio in corso e non oltre la durata della legislatura.

In conclusione, la Corte dei Conti Siciliana ha chiesto alla Corte Costituzionale di esaminare la legittimità delle norme in questione, in quanto, determinando un trattamento di favore per la Regione Siciliana, in contraddizione con i principi costituzionali di uniformità e trasparenza nella gestione dei conti pubblici, le stesse pregiudicavano l'equilibrio complessivo della finanza pubblica.

Tanto brevemente analizzato, si evidenzia che, in via preliminare, la Corte costituzionale ribadisce innanzitutto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità nell'ambito del giudizio di parificazione del bilancio (come confermato dalle sentenze n. 184 del 2022 e n. 196 del 2018).

Il giudizio di parificazione sul rendiconto del 2020 della Regione Siciliana è, infatti, influenzato dalle questioni di costituzionalità sollevate: se le disposizioni in esame fossero dichiarate illegittime, invero, vi sarebbe la necessità di ricalcolare il disavanzo da recuperare per il 2020, il che potrebbe influire sul risultato amministrativo e comprometterne la sostenibilità, impattando anche sui bilanci futuri in virtù del collegamento contabile tra esercizi consecutivi.

Al riguardo, il Giudice delle leggi, non manca di sottolineare come l'art. 110 della l.r. n. 9 del 2021 incida retroattivamente sugli stanziamenti del bilancio 2020, violando il principio di annualità, che impone di non apportare modifiche al bilancio dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

La Corte evidenzia, inoltre, che non è possibile proporre una interpretazione delle disposizioni regionali in maniera conforme alla Costituzione, poiché il testo è chiaro e prevede una disciplina del disavanzo per la Regione Siciliana divergente dal modello ordinario stabilito dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, come detto, mira all'armonizzazione dei bilanci pubblici, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio di bilancio e di evitare ampliamenti della spesa pubblica non giustificati.

Le declaratorie di incostituzionalità

Venendo al merito della questione, i giudici costituzionali hanno sostanzialmente dato ragione ai giudici remittenti, affermando che **il d. lgs n. 158 del 2021 è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio dell'equilibrio del bilancio di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.** Sono stati considerati, invece, assorbiti gli altri profili di potenziale illegittimità costituzionale, tra i quali quello della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato competenza esclusiva nella materia di *“armonizzazione dei bilanci pubblici”*.

Innanzitutto, è stato riconosciuto che **la disposizione del decreto legislativo**, che dovrebbe recare una normativa di attuazione dello Statuto siciliano, **in realtà è eccentrica rispetto a quella competenza “riservata e separata” che la suddetta tipologia di fonte detiene rispetto a quella delle leggi ordinarie.** La Consulta evidenzia come la disciplina introdotta dal decreto attuativo n. 158 del 2019 non presenti in sostanza nessun riferimento alla normativa statutaria. In

particolare, gli artt. 14 e 17 non includono in alcun modo tra le materie di competenza regionale quella della contabilità e della disciplina del bilancio.

Da questo punto di vista la Corte riprende la propria giurisprudenza costante, che ha valorizzato la finalità precipua delle norme di attuazione, quella di *“assicurare un collegamento e di coordinare l’organizzazione degli uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla Regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con l’organizzazione dello Stato”*. In tale fonte normativa, la possibilità di introdurre una disciplina innovativa si deve porre nel rispetto, oltre che delle norme costituzionali, del *“limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale”*.

Solo in presenza di tali condizioni si giustifica la peculiare procedura dei decreti legislativi di attuazione degli statuti che, si ricorda, si differenziano dai decreti legislativi ordinari perché *“emanati dal Governo in assenza della legge di delega preventiva del Parlamento; non sono sottoposti al parere parlamentare; necessitano del consenso della Commissione paritetica Stato-Regione, prevista da ciascuno statuto speciale, cui partecipano membri designati in misura uniforme dal Governo e dalla Regione”*.

Per il vero, non ci si può esimere dal rilevare che in alcune circostanze la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle norme di attuazione ampi margini integrativi delle disposizioni dello Statuto avendo affermato che *“per il suo «sicuro ruolo interpretativo e integrativo» (sentenze n. 93 del 2017 e n. 142 del 2015), infatti, la normativa di attuazione statutaria costituisce un formidabile strumento di flessibilità del quadro delle competenze regionali, che consente – all’esito di uno speciale procedimento di formazione che vede protagoniste le commissioni paritetiche Stato-Regione – un adeguamento delle attribuzioni statutarie delle autonomie speciali alle mutate esigenze delle comunità locali” (Corte cost., sentenza n. 65 del 2019, cons. dir. 1.2)*.

Inoltre, un risalente orientamento della Consulta, antecedente alle modifiche costituzionali del Titolo V, parte II, della Costituzione che hanno attribuito la materia dell’*“armonizzazione contabile”* prima alla potestà concorrente e poi esclusiva dello Stato, aveva individuato la disciplina del bilancio e della contabilità non già come materie ma piuttosto *“come mezzi e strumenti giuridici indispensabili perché l’ente Regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnategli”*. La Corte, inoltre, aveva avuto modo di evidenziare anche che la potestà regionale a dettare norme in tema di bilancio e contabilità rientra nel precetto statutario dell’*“ordinamento degli uffici”*, *“poiché è fuor di dubbio che in questa espressione va ricompreso il potere di regolare tanto la composizione, quanto anche le competenze degli organi regionali e fra queste ultime sono certamente da includere la gestione del bilancio e l’erogazione delle spese in esso stanziare”* (Corte cost., sentenza n. 107 del 1970).

In ogni caso, nella pronuncia *de qua*, la Corte ha assunto una posizione più rigorosa circa il collegamento tra competenze statutarie e norme di attuazione in ragione dell’assenza tra le competenze di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto di un espresso riferimento alla materia contabile. La Corte, pertanto, è pervenuta alla conclusione che la disciplina legislativa generale di armonizzazione dei bilanci, con particolare riferimento a quella relativa al periodo temporale di recupero del disavanzo, non risulti derogabile attraverso le norme di attuazione degli Statuti. La sentenza evidenzia, infatti, come la disposizione censurata, permettendo il ripiano delle quote di disavanzo in dieci anni, piuttosto che in tre anni, rappresenti una **violazione dell’obbligo di prevedere la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione**. Tale obbligo è, a sua volta, presupposto indispensabile per un bilancio in equilibrio, perché l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse.

La disposizione attuativa, difatti, nel prevedere una disciplina per il recupero del disavanzo valevole solo per la Regione siciliana, **diverge illegittimamente dal dettato dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011¹**, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo, a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica. Tale normativa non è derogabile attraverso i decreti di attuazione degli Statuti speciali per la realizzazione del contingente interesse regionale.

Per motivi analoghi anche **l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2019 è stato considerato incostituzionale, per contrasto con gli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.**

Si ricorda che la disposizione regionale citata modificava il piano di rientro dal disavanzo pregresso, in attuazione del disposto dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 158 del 2019, e introduceva misure di ripiano del disavanzo in deroga alla disciplina statale, con l'effetto pratico di ampliare la possibilità di nuove spese, e ciò, come ribadisce la Consulta, avveniva senza idonea copertura e con conseguente peggioramento dell'equilibrio finanziario.

Anche questa previsione è stata considerata in contrasto con la più volte citata regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, violando così il principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio. Sono stati considerati invece assorbiti gli altri profili di censura.

La Corte prende lo spunto per ribadire che **l'equilibrio dei singoli bilanci** rappresenta presupposto necessario sia della sana gestione finanziaria che dell'autonomia degli enti territoriali, in collegamento con l'obiettivo di concorrere agli obiettivi nazionali e sovranazionali. Sotto tale profilo **non vi sono deroghe per le autonomie speciali: le Regioni autonome partecipano come gli altri enti territoriali alla finanza pubblica allargata.**

Inoltre, i giudici costituzionali sottolineano come non vi fossero neanche stati, al momento dell'adozione della l.r. 30/2019 citata, quegli accordi tra Regione siciliana e Stato, con previsione di specifici impegni di rientro dal disavanzo, accordi che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, avrebbero dovuto essere il presupposto per il recupero del disavanzo in 10 anni.

Infine, sono state considerate fondate anche le censure sollevate nei confronti **dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge regionale n. 9 del 2021** in riferimento, anche in questo caso, agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

Si tratta di disposizioni che disponevano variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l'esercizio antecedente, che quindi lasciavano *ex post* prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell'esercizio.

Ciò comporta, a cascata, effetti di sbilanciamento sulle risultanze degli esercizi successivi (anche già sottoposti alla parifica) e quindi determina un **contrasto**, analogamente ai casi precedenti, con **l'obbligo di copertura della spesa e con il principio di equilibrio di bilancio.**

Nel caso di tale disposizione, inoltre, è stato ravvisato un contrasto con l'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, norma interposta dell'art. 81, quarto comma, Cost. con riguardo ai **principi di annualità e di continuità del bilancio.**

Si tratta della norma (a sua volta specificazione del **principio dell'equilibrio tendenziale**) per cui, salve ipotesi eccezionali e tassativamente individuate, non è possibile effettuare variazioni al bilancio dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

¹ L'art. 42, c. 12, d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto sia applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. In alternativa, il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

La disposizione regionale, dato che incide sulla situazione relativa di un esercizio di bilancio successivo, è stata considerata incostituzionale perché priva di certezza i termini di riferimento per i bilanci successivi.

In conclusione, nel censurare la normativa contabile derogatoria per la Regione siciliana, la Corte **Costituzionale ha ribadito l'importanza dell'armonizzazione contabile, definendola "ontologicamente" funzionale ad esigenze primarie dell'ordinamento, quali l'attendibilità, l'omogeneità e la comparabilità dei bilanci degli enti territoriali. Tale armonizzazione, inoltre, è strumentale al consolidamento dei conti pubblici e al rispetto dei vincoli europei.**

La sentenza in commento chiarisce che esiste un nucleo inderogabile e indisponibile di norme in materia di contabilità, tra le quali i giudici costituzionali inseriscono la disciplina del rientro del disavanzo di cui all'art. 42 del d.lgs. 118/2011.

E ciò alla luce delle conseguenze pratiche delle deviazioni rispetto alle regole sul passivo accumulato. In particolare, in considerazione **dell'impatto concreto sui contribuenti e sul "futuro contribuente" e sugli effetti che le fasce deboli della popolazione subirebbero per via delle conseguenti manovre restrittive che potrebbero originare da una modalità di recupero del disavanzo derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 42 predetto.**

Inoltre, il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e pertanto scoraggerebbe le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività.

La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2024

Con la sentenza n. 120 del 2024 la Corte costituzionale, ancora una volta, dichiarava illegittime le norme che consentivano alla Regione siciliana un ripiano decennale del disavanzo per l'esercizio finanziario del 2018, in deroga rispetto alla regola generale dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011.

La Consulta è pertanto tornata, pochi mesi dopo la sentenza n. 9 del 2024, sul tema del disavanzo della Regione siciliana, pronunciandosi sulle questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione siciliana, **questa volta in sede di parificazione del rendiconto generale del 2021.**

Con la sentenza in commento è stata dichiarata: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158/2019 (norma di attuazione dello Statuto speciale), come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 8/2021; b) di conseguenza, l'illegittimità dell'art. 5 della legge regionale siciliana n. 30/2021 (recante l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021).

La Corte costituzionale, entrando nel merito della questione dopo aver respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla Regione, **ha confermato e rafforzato le conclusioni già raggiunte con la sentenza n. 9/2024.**

Sono stati considerati violati i limiti di competenza delle norme di attuazione statutaria. La Consulta conferma quanto già affermato nella sentenza n. 9: le norme di attuazione, pur essendo fonti speciali, non possono derogare a principi costituzionali fondamentali come l'equilibrio di bilancio, né invadere la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci.

Le norme di attuazione dello Statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. Tali fonti, chiarisce la Corte, possono innovare l'ordinamento, ma nel rispetto dei principi costituzionali

e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale.

È dirimente, secondo la Consulta, che la materia contabile non rientri tra quelle specificamente attribuite alla Regione siciliana dagli artt. 14 e 17 dello Statuto i quali non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio.

Fino a questo punto della sentenza n. 120/2024 riprende quanto già elaborato nella precedente n. 9/2024. Tuttavia, per l'esercizio 2021 la Consulta ha contestato anche la "aggravante" della sospensione totale del ripiano per il 2021.

La Corte sottolinea come la modifica introdotta dal d.lgs. n. 8/2021, che permetteva la sospensione della quota di ripiano per il 2021, **rappresentasse un ulteriore e più grave *vulnus* ai principi costituzionali.**

La sospensione della quota di ripiano per l'anno 2021 è stata introdotta solo successivamente, con il d.lgs. n. 8 del 2021, che ha modificato l'art. 7 del d.lgs. 158/2019. La disposizione stabiliva esplicitamente: *"Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto."* Anziché intraprendere un percorso virtuoso di rientro, osserva criticamente la Consulta, così si consentirebbe alla Regione di azzerare per il 2021 l'onere restitutorio, aggravando la situazione finanziaria e allontanando ulteriormente il risanamento.

Infine, la pronuncia di incostituzionalità colpiva anche l'art. 5 della l.r. n. 30 del 2021, che ha rideterminato integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione. Questa norma regionale aveva recepito le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo.

La norma regionale è dichiarata incostituzionale **per contrasto con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, ma anche per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria.**

Da un lato, spiega la Corte, richiamando anche il principio **di buon andamento e la responsabilità intergenerazionale nei confronti dei "futuri amministrati"**, il mancato ripiano del disavanzo comporta un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione, la quale, anziché recuperare il disavanzo precedente, può così effettuare nuove spese prive di idonea copertura, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri ai fini del ripristino del turbato equilibrio.

Dall'altro lato, il meccanismo della legge regionale dispiega effetti negativi sull'equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede euro unitaria e sovranazionale.

La sentenza n. 120/2024 consolida, quindi, l'orientamento espresso nella n. 9/2024, per cui, quanto meno nel contesto del diritto regionale siciliano, **non è consentito utilizzare strumenti normativi peculiari e "settoriali", come le norme di attuazione, per creare discipline contabili regionali *ad hoc* che si discostino dalle regole generali**, queste ultime volte a garantire la sostenibilità e la trasparenza della finanza pubblica allargata. Non è stato ritenuto rilevante, a tal proposito, che le deroghe siano motivate da situazioni emergenziali come la pandemia.

QUADRO FINANZIARIO GENERALE

L'analisi dei disegni di legge nn. 1176, 1182 e 1185, finalizzati all'approvazione, rispettivamente, dei Rendiconti della Regione Siciliana per le annualità 2020, 2021 e 2022, evidenzia un'impostazione orientata alla progressiva regolarizzazione del ciclo di bilancio regionale e alla stabilizzazione dei conti pubblici, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla magistratura contabile. Sotto il profilo analitico, i provvedimenti in esame costituiscono un complesso contabile strettamente consequenziale, all'interno del quale l'assetto di ciascun esercizio determina e, al contempo, subisce i vincoli derivanti dalle risultanze del precedente.

Il disegno di legge n. 1176, inerente al Rendiconto 2020, rappresenta l'atto presupposto dell'intero ciclo di riallineamento contabile. Muovendo dalle risultanze già assoggettate ad assestamento in virtù dell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2019), il provvedimento recepisce le statuizioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 1/2026/PARI della Sezione regionale) e la giurisprudenza costituzionale di riferimento (sentenze nn. 1 e 9 del 2024). Nello specifico, l'articolo 1 dispone l'approvazione del rendiconto, mentre l'articolo 2 definisce le conseguenti previsioni definitive di entrata e di spesa.

I disegni di legge nn. 1182 e 1185, afferenti ai Rendiconti 2021 e 2022, al fine di garantire il rigoroso rispetto del principio di continuità dei bilanci - in forza del quale le risultanze finali di un esercizio costituiscono un vincolo propedeutico e inderogabile per quello successivo - introducono due specifiche disposizioni di raccordo preliminari all'approvazione del rendiconto e delle relative previsioni definitive. In particolare, l'articolo 1 ridetermina l'ammontare dei residui attivi e passivi iniziali, mentre l'articolo 2 quantifica e raccorda il fondo di cassa iniziale.

La consistenza finanziaria complessiva dei Rendiconti della Regione

L'analisi delle previsioni finanziarie di competenza per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 evidenzia una progressiva espansione della consistenza finanziaria finale del bilancio regionale negli anni. Le previsioni di entrata e spesa definitive passano da un importo pari a 27,603 miliardi nel 2020 a 30,577 miliardi nel 2021 fino a raggiungere 31,299 miliardi di euro nel consuntivo 2022 (con un'espansione della massa finanziaria tra il 2020 e il 2022 di più di 3,7 miliardi corrispondente a circa il 13%). La dimensione del bilancio regionale manterrà una consistenza superiore ai 30 miliardi anche negli anni successivi (con previsioni complessive pari a 32,116 miliardi di euro nel 2023, 30,364 miliardi di euro nel 2024 e 31,815 miliardi nel 2025).

Tab. 1 - Confronto tra le previsioni iniziali e definitive – Rendiconti 2020, 2021 e 2022 (valori in euro)

Esercizio Finanziario	Previsioni Iniziali (Euro)	Variazioni intervenute (Euro)	Previsioni Definitive (Euro)
2020	20.953.627.414,95	6.649.379.144,77	27.603.006.559,72
2021	21.134.694.372,63	9.443.084.754,50	30.577.779.127,13
2022	21.606.515.592,27	9.692.650.640,89	31.299.166.233,16

Fonte: elaborazioni del Servizio bilancio su dati estrapolati dai disegni di legge nn. 1176, 1182 e 1185.

Come si evince dall'analisi dei dati, la dimensione finanziaria del bilancio regionale registra un rilevante incremento anche nel corso degli stessi esercizi, evidenziato dallo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive. Nel dettaglio, nel 2020 le previsioni definitive superano quelle iniziali di 6,649 miliardi di euro (con un incremento del 31%); tale differenziale mostra un trend crescente negli anni successivi, fino a raggiungere il picco massimo nel 2022 con un incremento di circa 9,692 miliardi di euro (con un incremento di circa 44,5%). Tale dinamica incrementale è riconducibile prevalentemente a fattori legati rapporti finanziari intercorsi tra Stato e Regione, il cui peso specifico è progressivamente aumentato nel tempo: le assegnazioni di entrate tributarie perfezionate nel corso degli esercizi, i trasferimenti erariali dallo Stato, prevalentemente a destinazione vincolata, l'afflusso di risorse destinate all'attuazione delle politiche unitarie di coesione.

L'allocazione della spesa

L'analisi delle **previsioni definitive di competenza** per il triennio 2020-2022 permette di osservare la distribuzione delle risorse tra le diverse Missioni di spesa. Tali valori rappresentano l'assetto finale degli stanziamenti di spesa, comprensivi delle variazioni intervenute durante gli esercizi per adempiere a nuovi obblighi normativi o per recepire flussi finanziari straordinari.

Si riporta di seguito la tabella comparativa delle previsioni definitive di competenza (CP) per il periodo 2020 e 2022, suddivisa per Missioni di spesa come risultante dai rendiconti generali della Regione Siciliana, e un commento sul trend relativo anche al 2023 e al 2024 secondo i dati di prima approvazione dei relativi rendiconti.

Tab. 2 - Comparazione Previsioni Definitive di Competenza per Missione (2020-2022) e scenario per il biennio successivo

Missione di Spesa	Anno 2020 (€)	Anno 2021 (€)	Anno 2022 (€)	Peso medio (2020-2022)	Trend (2020-2022 e scenari 2023-2024*)
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.948.279.932,31	6.384.861.114,65	6.593.627.942,43	21,20%	Nel periodo 2020-2022 il trend è costantemente crescente (+10,85%). Il trend resterà crescente anche nel 2023 (fino a 6,8 miliardi) mentre negli anni successivi risulterà in calo (-16,37% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo 5,5 miliardi)
04-Istruzione e diritto allo studio	439.264.484,26	497.393.531,70	512.562.674,63	1,60%	Nel periodo 2020-2022 si osserva una crescita progressiva (+16,69%); negli anni successivi il trend si conferma in costante crescita (+23,63% raggiungendo 633 milioni nel 2024).
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult.	249.472.311,52	284.052.554,44	285.020.103,25	0,90%	Moderatamente crescente nel 2020-2022 (+14,25%), negli anni successivi registra un forte aumento complessivo (+52,77%), pur con una lieve flessione tra il 2023 e il 2024.
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.367.956,23	29.652.888,96	30.074.695,19	0,10%	In flessione nel 2020-2022 (-14,97%), negli anni successivi il trend cambia in una marcata e costante crescita (+69,45% raggiungendo 50,9 milioni nel 2024).
07-Turismo	36.046.601,01	126.190.479,41	102.928.672,32	0,30%	Trend espansivo con picco nel 2021 (+83,65%) nel triennio 2020-2022, seguito negli anni successivi da una costante e lieve crescita (+8,66%).
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	386.008.873,38	454.243.684,05	564.877.610,39	1,60%	In forte crescita nel periodo 2020-2022 (+46,34%); negli anni successivi - 2023 e 2024 - si registra un aumento complessivo (+13,66% raggiungendo i 642 milioni nel 2024),
09-Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	769.714.112,43	1.094.850.283,25	1.116.105.917,37	3,30%	Crescita strutturale nel 2020-2022 (+45,00%). Negli anni successivi, dopo un rialzo nel 2023 (fino a 2,1 miliardi) osserviamo una flessione nel 2024 (scendendo 957 milioni con un -14,21% rispetto al 2022).
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1.226.882.909,60	1.825.196.582,88	1.894.422.075,20	5,50%	Significativamente crescente nel 2020-2022 (+54,41%). Negli anni successivi, dopo un rialzo nel 2023 (fino a 2,1 miliardi) osserviamo una forte flessione nel 2024 (scendendo a 1,5 miliardi con un -18,14% rispetto al 2022).
11-Soccorso civile	168.187.107,04	123.966.621,40	125.819.141,20	0,50%	Trend decrescente nel 2020-2022 (-25,19%), mentre negli anni successivi si rileva un fortissimo aumento, praticamente raddoppiato (+98,50% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo i 249 milioni).
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	521.314.608,18	666.159.191,07	557.517.321,74	1,90%	Andamento altalenante nel 2020-2022 (+6,94%), per poi passare negli anni successivi a una crescita progressiva e sostanziale (+83,16% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo 620 milioni).

13-Tutela della salute	9.936.521.682,49	11.867.364.883,16	11.798.175.053,85	37,50%	Rilevante consolidamento nel 2020-2022 (+18,74%), mentre negli anni successivi, seppur con un calo nel 2023, si mantiene sostanzialmente stabile (+0,81% tra il 2022 e il 2024).
14-Sviluppo economico e competitività	754.867.609,10	723.669.883,59	884.563.902,47	2,60%	In crescita dinamica nel 2020-2022 (+17,18%), negli anni successivi si assiste a una netta e costante diminuzione (-44,61% tra il 2022 e il 2024 scendendo a 489 milioni).
15-Politiche per il lavoro e formazione prof.	490.488.174,27	398.949.243,36	401.718.963,95	1,50%	Progressivamente decrescente nel 2020-2022 (-18,10%), negli anni successivi il trend passa a una crescita continua e marcata (+54,49% raggiungendo 763 milioni nel 2024).
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	422.703.284,72	430.465.318,97	477.733.270,30	-	Moderatamente crescente nel 2020-2022 (+13,02%), negli anni successivi consolida un trend in crescita stabile e regolare (+43,84% fino a 687 milioni nel 2024).
17-Energia e diversificazione fonti energetiche	125.515.780,34	144.361.740,47	138.622.211,37	0,50%	Altalenante nel 2020-2022 (+10,44%), negli anni successivi si registra un calo drastico e costante (-70,95% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo i 40 milioni).
18-Relazioni con le altre autonomie locali	1.438.509.589,19	1.158.821.168,25	1.130.344.267,87	4,20%	Costantemente decrescente nel 2020-2022 (-21,42%), negli anni successivi il trend diventa stabile con una lieve tendenza al ribasso (-2,27%).
19- Relazioni internazionali	883.208,68	898.005,33	856.643,81	0,001%	Sostanzialmente costante nel 2020-2022 (-3,01%), mentre negli anni successivi affronta una decrescita costante nel triennio (-31,39%).
20-Fondi e accantonamenti	217.078.791,55	410.484.120,89	693.998.142,97	1,40%	Crescita esponenziale nel 2020-2022 (+219,69%), seguita negli anni successivi da una decisa diminuzione (-47,62%).
50-Debito pubblico	412.340.615,87	495.132.715,18	457.947.222,82	1,50%	Altalenante nel 2020-2022 (+11,06%), negli anni successivi segna un costante decremento (-12,86% fino a 399 milioni nel 2024).
99- Servizi per conto terzi e partite di giro	3.541.668.955,69	3.361.065.116,12	3.268.646.631,99	11,40%	Nel periodo 2020-2022 il trend risulta in contrazione (-7,71%).

Fonte: elaborazioni del Servizio bilancio su dati Rendiconti Generali 2020, 2021 e 2022 - Riepilogo generale delle spese per missioni

L'evoluzione delle previsioni definitive per missioni riflette la dinamica espansiva della spesa regionale nel triennio, con un incremento del totale complessivo di circa **3,7 miliardi di euro** tra il 2020 e il 2022. Tale crescita non è tuttavia uniforme tra le diverse missioni, rivelando specifiche priorità e criticità gestionali:

1. **Predominanza della sanità (Missione 13):** costituisce la voce di gran lunga più rilevante del bilancio regionale (con un peso di circa il 37,5% in media sul totale). Si osserva un balzo significativo nel 2021, dove le previsioni superano gli 11,8 miliardi di euro, per poi stabilizzarsi nel 2022, osservando, complessivamente un incremento del 18,74%, conseguenza soprattutto della gestione delle risorse emergenziali legate al post pandemia. Per gli anni successivi, secondo i dati di prima approvazione dei rendiconti, nel 2023 avrà una riduzione (fino a 11,3 miliardi) per poi ritornare sostanzialmente ai livelli precedenti nel 2024 (11,8 miliardi).
2. **Servizi istituzionali e di gestione (Missione 01):** rappresenta la seconda macro-area di spesa relativa alle spese di personale e funzionamento dell'amministrazione regionale (con un peso di circa il 21,2% in media sul totale), mostrando una crescita costante di euro tra il 2020 e il 2022 (+10,85% raggiungendo i 6,6 miliardi). Il trend resterà crescente anche nel 2023 (fino a 6,8 miliardi) mentre per poi iniziare un decremento (-16,37% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo 5,5 miliardi).
3. **Trasporti (Missioni 10):** la Missione 10 (Trasporti) evidenzia un forte incremento nel 2021 (+600 milioni rispetto al 2020, pari a +54%), mantenuto sostanzialmente stabile nel 2022. Negli anni successivi, dai dati di prima approvazione dei rendiconti, dopo un rialzo nel 2023 (fino a 2,1 miliardi) osserveremo una forte flessione nel 2024 (scendendo a 1,5 miliardi con un -18,14% rispetto al 2022).
4. **Politiche sociali e Lavoro (Missioni 12 e 15):** la Missione 12 sulle politiche sociali mostra un andamento altalenante nel 2020-2022 (con un complessivo +6,94%), per poi passare nel biennio successivo a una crescita progressiva e sostanziale (+83,16% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo 763 milioni). Negli anni 2020-2022 la Missione 15 sul lavoro registrerà una dinamica diversa con un andamento progressivamente decrescente nel 2020-2022 (-18,10%), per poi passare, come nel caso precedente, ad una crescita continua e marcata nel 2023 e nel 2024 (+54,49% tra il 2022 e il 2024, raggiungendo 620 milioni).
5. **Turismo (Missione 7):** la Missione 7 è quella che, tra le varie politiche di settore, ottiene il più forte incremento, passando da circa 52 milioni nel 2020 e a 102,9 milioni nel 2022, con un incremento di circa l'83,6%. Tale aumento riflette non solo un mero incremento di risorse, ma una precisa scelta di politica finanziaria volta a contrastare la crisi del comparto dopo la pandemia. Tale trend sarà seguito nel biennio successivo da una costante e lieve crescita (+8,66%).
6. **Relazioni con le Autonomie Locali (Missione 18):** Si registra una progressiva contrazione delle previsioni definitive, che scendono dai 1,43 miliardi del 2020 ai 1,13 miliardi del 2022 (-21,4%), segnale di una possibile razionalizzazione o rimodulazione dei trasferimenti verso gli enti locali nel periodo considerato. Nel biennio successivo il trend diventa stabile, mantenendo una lieve tendenza al ribasso (-2,27%).
7. **Accantonamenti e Fondi (Missione 20):** sotto il profilo della prudenza contabile, è degno di nota il trend della Missione 20. Le previsioni definitive sono più che triplicate nel triennio, passando da 217 milioni a quasi 694 milioni di euro. Questo incremento riflette l'obbligo di potenziare i fondi per passività potenziali (come il fondo contenzioso e i fondi perdite società partecipate) in conformità alle

prescrizioni della magistratura contabile e un maggiore uso di fondi che garantiscono flessibilità di bilancio rispetto ad assegnazioni a centri di spesa diversi.

La qualificazione della spesa in investimenti

L'esame della spesa ripartita per titoli nel triennio 2020-2022 evidenzia come le **previsioni definitive di competenza**, che consolidano gli stanziamenti iniziali con le variazioni intervenute durante la gestione, mostrano un incremento complessivo della massa finanziaria gestita, con una dinamica particolarmente vivace nel comparto degli investimenti.

Si riporta di seguito la tabella comparativa dei volumi finanziari definitivi suddivisi per Titoli di spesa:

Tab. 3 - Comparazione Previsioni Definitive di Competenza per Titoli (2020-2022)

TITOLO DI SPESA	Anno 2020 (Euro)	Anno 2021 (Euro)	Anno 2022 (Euro)
Titolo 1 - Spese correnti	16.402.259.222,40	17.249.860.755,05	17.982.943.119,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.745.444.648,99	4.791.503.690,33	5.687.850.359,40
<i>Incidenza Spesa in C/Capitale su Totale Titoli</i>	<i>13,80%</i>	<i>15,72%</i>	<i>18,33%</i>
Titolo 3 - Spese incremento att. finanziarie	999.491.031,43	1.101.443.644,54	1.106.755.501,44
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	2.452.252.729,35	3.973.905.921,09	2.989.366.852,65
Titolo 7 - Uscite per conto terzi	3.541.668.955,69	3.361.065.116,12	3.268.646.631,99
TOTALE GENERALE TITOLI SPESA	27.141.116.587,86	30.477.779.127,13	31.035.562.465,12

Fonte: elaborazioni del Servizio bilancio su dati Rendiconti Generali 2020, 2021 e 2022

L'analisi dei dati evidenzia che, sebbene la **spesa corrente (Titolo 1)** mantenga il peso preponderante in termini assoluti, crescendo di circa 1,5 miliardi nel triennio, cresce di quota anche la spesa in conto capitale (**Titolo 2**). Nello specifico:

1. **Crescita in valore assoluto degli investimenti:** tra il 2020 e il 2022, gli stanziamenti definitivi per investimenti sono aumentati di circa **1,94 miliardi di euro**, passando da 3,74 miliardi a 5,68 miliardi. Si tratta di un incremento superiore al 50% in soli tre esercizi.
2. **Miglioramento del mix di spesa:** l'incidenza della spesa in conto capitale sul totale del bilancio è passata dal **13,80% del 2020** al **18,33% del 2022**. Tale dinamica indica uno spostamento verso una politica di bilancio più orientata allo sviluppo e alla crescita strutturale, superando la fase di mera

gestione dell'emergenza pandemica che aveva caratterizzato l'inizio del triennio. La quota di spesa in conto capitale raggiungerà pari a 19,17% nel 2023 e pari a 16,44% nel 2024.

Si nota, inoltre, una fluttuazione rilevante nel **Titolo 4 (Rimborso Prestiti)**, che ha raggiunto un picco di quasi 4 miliardi nel 2021.

La gestione della spesa: impegnato, pagato e residui passivi

La successiva disamina della spesa si focalizza sulla dinamica degli impegni e dei relativi pagamenti, analizzata non esclusivamente in termini di valori assoluti, bensì mediante l'applicazione di specifici indicatori di efficienza volti a misurare la complessiva capacità gestionale dell'Ente. A tal fine, la prospetto tabellare sottostante espone, per il triennio oggetto di osservazione, l'ammontare delle spese impegnate e pagate, nonché il volume dei residui passivi, ponendoli a sistema con i principali indici di performance contabile, quali la capacità di impegno, la capacità di realizzazione dell'impegnato e il tasso di formazione dei residui.

Tab. 4 Comparativa degli Indicatori di Bilancio (2020-2022)
Dati espressi in Euro (€)

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsioni definitive	27.603.006.560	30.577.779.127	31.299.166.233
Totale spese impegnate (competenza)	20.643.217.610	22.631.691.390	21.777.208.132
Capacità di impegno (%)	74,79%	74,01%	69,58%
Totale spese pagate (competenza)	17.225.216.083	20.353.884.182	18.595.189.835
Capacità realizzazione impegni (%)	83,44%	89,94%	85,39%
Residui passivi formati nell'esercizio	3.418.001.527	2.277.807.207	3.182.018.296
Tasso formazione residui (%)	16,56%	10,06%	14,61%
Livello complessivo residui (31/12)	5.233.064.038	4.087.206.173	5.093.332.678
Pagamenti in conto residui	1.679.313.452	3.314.218.579	2.021.300.985

Fonti: Elaborazioni del servizio bilancio su dati DD.LL. n. 1176, 1182, 1185 (Rendiconti 2020-2022).

L'analisi degli indicatori evidenzia una dinamica caratterizzata da un picco di efficienza nell'esercizio 2021, cui ha fatto seguito una parziale flessione nel 2022. Sulla scorta dei dati di prima approvazione dei rendiconti inerenti alle annualità successive, emerge un ulteriore incremento prestazionale nell'esercizio 2024; tale risultato è supportato da un'accelerazione della capacità realizzativa dell'Ente, che denota un'inversione di tendenza rispetto alle criticità riscontrate nelle gestioni pregresse.

Di seguito si descrive l'andamento dei predetti indicatori.

1. Capacità di impegno e realizzazione della spesa

L'analisi degli indicatori contabili evidenzia, in merito alla **capacità di impegno** (rapporto tra impegni assunti e previsioni definitive), una contrazione nell'esercizio 2022, con una flessione al 69,58% rispetto ai valori compresi tra il 74% e il 75% registrati nel biennio precedente. Sulla scorta dei dati di prima approvazione dei rendiconti afferenti alle annualità successive, tale indice si assesta a circa il 72% nel 2023, per poi registrare un incremento sostanziale fino a toccare la quota del 99% nel 2024. Tale dato di picco denota una netta discontinuità strutturale nella gestione degli impegni.

Per converso, la **capacità di realizzazione degli impegni** (rapporto tra pagamenti in conto competenza e importi impegnati) ha fatto registrare un picco prestazionale nel 2021 (89,94%), indice di una gestione della cassa particolarmente efficiente, per poi riposizionarsi all'85% nel 2022, mantenendosi comunque su livelli superiori rispetto alle evidenze del 2020 (83,44%). Nelle gestioni successive, sulla base dei dati di prima approvazione dei relativi rendiconti, il medesimo indicatore mostra un andamento nuovamente incrementale, attestandosi all'89% nell'esercizio 2023 e consolidandosi al 91% nel 2024.

2. Dinamica dei Residui Passivi

In merito alla dinamica dei residui passivi, il tasso di formazione di nuove passività registra nell'esercizio 2021 il valore minimo (10,06%), a fronte del 16,56% rilevato nel 2020 e del 14,61% nel 2022. Sulla base delle risultanze relative alle annualità successive, il medesimo indicatore si assesterà su un valore pari al 12% nell'esercizio 2023, per poi far registrare un'ulteriore e marcata contrazione, attestandosi al 9% nell'esercizio 2024, dovuto in larga parte all'impennata degli impegni (che fanno da denominatore dell'indicatore).

La composizione delle entrate

La classificazione per **Titoli** delle entrate riflette la natura economica, distinguendo tra risorse tributarie (che ne rappresentano la fetta maggiore con un peso del 53%) extratributarie, trasferimenti da altri livelli di governo e operazioni di natura finanziaria (alienazione di attività e accensione prestiti). La tabella seguente sintetizza l'andamento delle macro-categorie e dei principali cespiti tributari.

Tab. 5 Comparativa Entrate: Previsioni Definitive (2020-2022) - Importi espressi in Euro (€)

Titolo / Entrata Specifica	Previsioni Def. 2020	Previsioni Def. 2021	Previsioni Def. 2022	Peso Medio (%)
TITOLO 1: Entrate tributarie	11.850.971.220,43	12.395.380.504,79	12.864.946.008,62	53,16%
-- IRAP non Sanità	108.370.076,99	111.881.595,93	111.137.914,68	0,47%
-- Tassa automobilistica	261.296.456,94	251.061.872,12	334.680.541,08	1,22%
-- IRAP - Sanità	1.020.261.341,00	1.142.620.500,00	1.357.263.323,00	5,06%
-- Addizionale IRPEF - Sanità	521.389.014,76	489.554.000,00	501.748.000,00	2,17%
-- IRPEF (ex)	5.718.734.462,37	6.119.436.767,79	5.638.421.189,42	25,21%
-- IRES (ex IRPEG)	464.049.094,91	556.042.378,38	586.785.158,22	2,32%
-- IVA scambi interni	2.395.306.954,62	2.269.112.766,43	2.558.770.853,10	10,43%
-- Imposta di registro	186.373.187,39	245.324.388,77	232.277.961,71	0,96%
-- Imposta di bollo	181.341.989,09	198.126.930,40	188.833.323,47	0,82%
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	4.237.967.809,19	4.464.168.909,80	4.683.675.933,44	19,30%
-- Trasf. Amm. Centrali	3.993.187.253,85	4.116.189.265,81	4.273.368.343,23	17,81%
TITOLO 3: Entrate extratributarie	380.937.984,77	545.958.430,57	569.895.747,59	2,15%
-- Vendita beni e servizi	105.737.971,00	98.677.541,85	66.124.141,78	0,39%
TITOLO 4: Entrate in c/capitale	1.531.988.446,21	1.595.155.493,06	1.684.472.096,74	6,92%
-- Contr. inv. Amm. Pubbliche	754.671.586,00	845.343.590,15	1.277.664.277,03	4,14%
-- Contr. inv. UE e Mondo	742.689.896,26	654.042.440,71	321.586.626,66	2,47%
TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	1.500.000.000,00	586.385.057,75	2,99%
TITOLO 9: Partite di giro/terzi	3.388.898.596,48	3.063.436.040,26	2.990.767.011,13	13,63%

Fonte: elaborazioni del Servizio bilancio su dati Rendiconti Generali 2020, 2021 e 2022

Per ciò che riguarda la dinamica dei Grandi Tributi (IRPEF, IVA e IRES) si rappresenta quanto segue:

1. Dinamica dei Grandi Tributi (IRPEF, IVA e IRES)

- **IRPEF (ex):** rappresenta la singola voce più rilevante (circa il 25% del bilancio). Dopo aver raggiunto un picco di 6,12 miliardi nel 2021, ha subito una contrazione a 5,64 miliardi nel 2022

(probabilmente per via di conguagli e variazioni dei versamenti statali). Negli anni successivi il trend torna in netta ascesa, raggiungendo i **7,31 miliardi nel 2024** (+29,7% rispetto al 2022).

- **IVA sugli scambi interni:** segue un andamento ciclico positivo. Dopo la flessione a 2,27 miliardi nel 2021, è balzata a 2,56 miliardi nel 2022 (+12,7%), segnale di una ripresa dei consumi interni in Sicilia. La crescita si consolida in modo costante negli anni successivi, sfiorando i **3 miliardi di euro nel 2024** (+16,6% sul 2022).
- **IRES (ex IRPEG):** l'imposta sulle società mostra un trend di crescita solido, passando da 464 a 587 milioni nel triennio 2020-2022 (+26,5%), segno di una migliore redditività delle imprese siciliane. Negli anni successivi il balzo è ancora più notevole, toccando i **933,6 milioni nel 2024** (+59% rispetto al 2022).

2. Andamento del Comparto Sanitario

Il dato più rilevante è la crescita costante dei tributi vincolati al finanziamento della sanità:

- **IRAP Sanità:** è passata da 1,02 miliardi nel 2020 a 1,35 miliardi nel 2022 (+33% in tre anni). Questa progressione continua, seppur in modo più lieve, fino a raggiungere **1,41 miliardi nel 2024**.
- **Addizionale IRPEF Sanità:** nel triennio 2020-2022 si è mantenuta sostanzialmente stabile attorno ai 500 milioni di euro. Tuttavia, negli anni successivi avvia una progressione lineare, crescendo del 21% e superando i **600 milioni nel 2024**.

3. Registro, Bollo e Tassa Automobilistica

Dopo la vivacità registrata nel 2021, il 2022 ha segnato un assestamento generale per le imposte di registro e bollo.

- **Tassa Automobilistica:** merita un'attenzione particolare. Nel 2022 ha registrato un incremento anomalo del 33,3% rispetto al 2021, attestandosi a 334 milioni di euro. Negli anni successivi l'andamento si fa irregolare: tocca un **picco di 398 milioni nel 2023**, per poi ridimensionarsi a **348 milioni nel 2024**.

4. Trasferimenti e Contributi

- **Trasferimenti Centrali:** evidenziano una crescita lineare, consolidandosi sopra i 4,2 miliardi di euro nel 2022 (a conferma del ruolo sussidiario dello Stato). Questo valore continua a crescere lievemente negli anni, fino a toccare i **4,8 miliardi di euro nel 2024**.
- **Contributi agli Investimenti:** Si nota un mutamento strutturale nelle fonti di finanziamento:

- *Amministrazioni pubbliche nazionali*: sono quasi raddoppiati nel 2022 (raggiungendo 1,27 miliardi) e hanno toccato il loro picco nel **2023 (circa 1,8 miliardi)**. Tuttavia, subiscono un drastico dimezzamento nel **2024**, scendendo a 765 milioni.
- *Fondi UE e Resto del Mondo*: Nel 2022 le previsioni sono state dimezzate (da 742 a 321 milioni) a causa delle fisiologiche fasi di chiusura e avvio dei cicli di programmazione. Hanno avuto un nuovo aumento, raggiungendo i **435 milioni, nel 2023**, per poi subire a loro volta un drastico calo nel **2024** (a 198,4 milioni di euro)

La gestione delle entrate: accertato, riscosso e residui attivi

La successiva disamina delle entrate si focalizza sulla dinamica degli accertamenti e dei relativi versamenti, analizzata non esclusivamente in termini di valori assoluti, bensì mediante l'applicazione di specifici indicatori di efficienza volti a misurare la complessiva capacità gestionale dell'ente. A tal fine, la prospetto tabellare sottostante espone, per il triennio oggetto di osservazione, l'ammontare delle entrate accertate e versate, nonché il volume dei residui attivi, ponendoli a sistema con i principali indici di performance contabile, quali la capacità di accertamento, la capacità di realizzazione di incasso e il tasso di formazione dei residui.

Tab. 6 Comparativa degli Indicatori di Entrata (2020-2022)
Dati espressi in Euro (€)

Indicatore Contabile	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsioni definitive complessive	27.603.006.559,72	30.577.779.127,13	31.299.166.233,16
Totale entrate accertate (comp.)	22.116.919.453,48	24.040.704.886,07	23.451.151.724,83
Capacità di accertamento (%)	80,13%	78,62%	74,93%
Totale entrate riscosse (comp.)	19.379.376.830,72	22.080.617.257,42	20.568.691.501,63
Capacità di riscossione (%)	87,62%	91,85%	87,71%
Residui attivi formati nell'es.	2.737.542.622,76	1.960.087.628,65	2.882.460.223,20
Tasso formazione residui (%)	12,38%	8,15%	12,29%
Livello complessivo residui attivi	5.645.932.490,02	5.412.974.857,26	7.122.879.015,67
Riscossioni in conto residui	1.194.639.202,56	2.540.964.451,69	1.369.580.828,40

Note: La capacità di accertamento è calcolata sul totale delle previsioni definitive; il tasso di formazione dei residui attivi è calcolato sul totale degli accertamenti di competenza.

Fonti: elaborazioni del Servizio Bilancio su dati DD.LL. n. 1176, 1182, 1185 (Rendiconti 2020-2022)

L'analisi degli indicatori di entrata evidenzia dinamiche divergenti che riflettono la complessità della gestione finanziaria regionale e su cui di seguito si descrive l'andamento dei suddetti indicatori.

1. Capacità di accertamento e riscossione

La **capacità di accertamento** ha mostrato una flessione progressiva, passando dall'80,13% del 2020 al 74,93% del 2022. Questo trend suggerisce una prudenza crescente nella fase di programmazione o una minore elasticità delle entrate rispetto alle previsioni definitive, influenzate da variazioni in corso d'esercizio che hanno portato il budget complessivo a superare i 31 miliardi di euro. Negli anni successivi, dai dati di prima approvazione dei rendiconti, si osserverà un livello pari all'80% di accertato per il 2023 fino a raggiungere, con un cambio strutturale nella gestione delle risorse accertate (anche alla luce del criterio della competenza potenziata), un livello di accertato pari a 108% rispetto alle previsioni definitive

Di contro, la **capacità di riscossione** ha registrato una performance elevata nel 2021, raggiungendo il 91,85%. Nel 2022, l'indicatore è tornato all'87,71%, un valore comunque in linea con la media storica dell'ente, per poi risalire e rilevare un livello pari al 90% nel 2023 e al 94% nel 2024.

2. Andamento dei Residui Attivi

In merito alla dinamica dei residui attivi, il tasso di formazione di nuovi residui, coerentemente con i dati sulla riscossione, è stato minimo nel 2021 (8,15%), risalendo poi al 12,29% nel 2022. Nel 2023 e nel 2024 tale tasso sarà destinato a scendere drasticamente raggiungendo il 7% circa nel 2023 e il 4% nel 2024 (anche grazie alla prima citata crescita del livello di riscossione, il quale dato fa da denominatore dell'indicatore).

Il Fondo cassa e l'evoluzione del risultato di amministrazione

Il presente paragrafo ha per oggetto la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione, grandezze contabili fondamentali per la valutazione della salute finanziaria della Regione.

La seguente tabella evidenzia la dinamica della liquidità della Regione (Fondo di cassa) per gli esercizi esaminati (2020-2022) e la successiva determinazione del disavanzo effettivo, calcolato depurando il risultato di amministrazione lordo dalle quote accantonate a fini prudenziali, dai vincoli di legge e dalle somme destinate agli investimenti.

Tab. 7 - Fondo cassa e Risultato di Amministrazione (2020-2022)

Dati espressi in Euro (€)

Voce Contabile	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Fondo di cassa al 1° gennaio	1.426.274.295	3.098.732.042	4.054.939.957
Saldo gestione di bilancio	1.706.729.893	981.435.078	1.357.974.448
-- Riscossioni (competenza) + residui attivi	20.574.016.033	24.621.580.829	21.938.273.209
-- Pagamenti (competenza) + residui passivi	18.867.286.140	23.640.145.751	20.580.298.761
Saldo gestione di tesoreria	2.971.249	2.728.968	17.044.543
Azioni esecutive non regolarizzate	-37.243.394	-25.227.163	-19.148.396
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.098.732.042	4.054.939.957	5.393.766.009
Residui attivi (31/12)	5.645.932.490	5.412.974.857	7.122.879.016
Residui passivi (31/12)	5.233.064.038	4.087.206.173	5.093.332.678
Totale FPV Spesa	1.057.126.518	1.737.640.931	1.549.362.009
Risultato Amministrazione (A)	2.454.473.976	3.643.067.710	5.873.950.338
Totale parte accantonata (B)	4.194.657.930	4.462.553.261	3.829.258.072
-- Fondo crediti dubbia esig. (FCDE)	172.389.448	298.539.607	344.092.115
-- Fondo anticipazioni liquidità (FAL)	2.282.056.847	2.202.468.651	2.121.988.753
-- Fondo perdite soc. partecipate	20.798.063	18.340.271	31.101.012
-- Fondo rischi contenzioso	268.567.876	470.712.149	463.579.981
Totale parte vincolata (C)	5.212.195.139	4.966.389.710	6.162.981.163
-- Vincoli da trasferimenti	3.974.366.545	4.000.340.717	4.707.003.380
Parte destinata investimenti (D)	25.968.766	25.968.766	19.726.494
Totale Disavanzo (E = A-B-C-D)	-6.978.347.858	-5.811.844.026	-4.138.015.390

Fonti: elaborazioni del Servizio Bilancio su dati DD.LL. n. 1176, 1182, 1185 (Rendiconti 2020-2022)

L'esame comparativo del triennio evidenzia un percorso di progressivo risanamento strutturale dei conti regionali e un netto consolidamento della posizione di liquidità.

Il **Fondo di cassa al 31 dicembre** ha registrato una crescita esponenziale, passando da 3,09 miliardi nel 2020 a 5,39 miliardi nel 2022. Tale incremento è stato sostenuto da saldi positivi della **gestione di bilancio**, con incassi complessivi che hanno costantemente superato i pagamenti, e da una contestuale riduzione dei **pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate**, scesi dai 37,2 milioni del 2020 ai 19,1 milioni del 2022. Ciò indica una migliorata tempestività nella regolarizzazione dei mandati forzosi. Nel biennio successivo, dai dati di prima approvazione dei rendiconti 2023 e 2024, si evincerà un ulteriore rafforzamento della crescita del fondo cassa raggiungendo i 7,89 miliardi nel 2023 e i 10,93 miliardi nel 2024

Di conseguenza anche il **Risultato di amministrazione lordo** è più che raddoppiato (da 2,45 mld a 5,87 mld nel 2022), sostenuto da una crescita dei residui attivi superiore alla crescita dei residui passivi, la quale disponibilità effettiva rimane gravata da ingenti quote indisponibili.

- **Quote Accantonate:** Il **FAL** (Fondo anticipazioni liquidità) rimane la posta più rilevante del Titolo B, pur essendo in graduale diminuzione per effetto dei rimborsi annui. Si osserva invece un incremento del **FCDE** (Fondo crediti di dubbia esigibilità), raddoppiato nel triennio.
- **Quote Vincolate:** I **vincoli derivanti da trasferimenti** (principalmente statali ed europei) mostrano un trend in crescita, raggiungendo i 4,7 miliardi nel 2022, a testimonianza di una maggiore massa di risorse a destinazione specifica gestite dall'ente.

In conclusione, il **disavanzo finanziario (quota disponibile)** ha mostrato una riduzione sistematica, passando da -6,97 miliardi nel 2020 a -4,13 miliardi nel 2022. Tale miglioramento, superiore ai 2,8 miliardi di euro in soli tre esercizi, conferma il percorso di rientro e il consolidamento degli equilibri finanziari regionali. Tale percorso dai dati di prima approvazione dei rendiconti del biennio successivo, continuerà fino a ridurre il disavanzo a 897,9 milioni nel 2023 per poi passare ad un avanzo di 2,15 miliardi nel 2024.

DISPOSIZIONI CONTABILI PER L'APPROVAZIONE DI “PARTITE SOSPENSE” PER PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI

Il Governo regionale ha presentato all'Assemblea Regionale Siciliana, oltre ai disegni di legge relativi ai rendiconti, i disegni di legge nn. 1187, 1186 e 1188, finalizzati all'approvazione e al formale riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla regolarizzazione delle partite contabili sospese maturate, rispettivamente, nel corso degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, nonché alla contestuale determinazione degli effetti prodotti da tali passività sui relativi risultati di amministrazione. Sotto il profilo tecnico-giuridico, le "partite sospese" costituiscono esborsi monetari materialmente eseguiti dall'Istituto cassiere dell'Ente (il tesoriere) in assenza di un preventivo stanziamento o di un regolare e corrispondente impegno di spesa iscritto a bilancio. Tale fattispecie, di natura intrinsecamente eccezionale, si concretizza nella prassi operativa prevalentemente a valle di azioni esecutive subite dall'Amministrazione: ne sono un esempio le espropriazioni forzate e i pignoramenti presso terzi (classificati nella Contabilità di Servizio n. 27), circostanze in cui il tesoriere versa le somme su diretta disposizione del giudice dell'esecuzione. Vi rientrano, altresì, le emissioni di ordinativi di pagamento in conto sospeso (Contabilità di Servizio n. 38), strumenti utilizzati dai Dipartimenti regionali quale presidio procedurale d'urgenza, configurandosi come *extrema ratio* per onorare tempestivamente titoli esecutivi e prevenire, in tal guisa, la maturazione di oneri accessori e danni erariali più gravosi. Poiché queste operazioni si traducono in effettive uscite di cassa momentaneamente prive di autorizzazione contabile originaria, esse generano un disallineamento tra la gestione di tesoreria e le scritture del bilancio regionale.

La procedura di regolarizzazione di tali scoperture non rappresenta una mera facoltà, bensì un obbligo sancito dal sistema della contabilità pubblica armonizzata. Nello specifico, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria — di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 6.3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 — impone che i pagamenti eseguiti dal tesoriere per azioni esecutive e non sanati in corso d'anno debbano essere obbligatoriamente imputati all'esercizio della loro materiale esecuzione, in stretto ossequio al principio della competenza finanziaria. A tal fine, in sede di elaborazione del rendiconto della gestione, le Amministrazioni sono tenute a registrare il debito ed emettere il mandato a definitiva copertura del sospeso, seppur in assenza del relativo stanziamento iniziale. Il procedimento si perfeziona con l'intervento dell'organo legislativo: contestualmente all'esame del rendiconto consuntivo, l'Esecutivo deve richiedere all'Assemblea, tramite appositi provvedimenti di legge, il riconoscimento di tali debiti fuori bilancio, documentandone le causali e le dirette ricadute sugli equilibri finanziari di chiusura.

I debiti fuori bilancio derivanti dalla regolarizzazione delle partite sospese, oggetto di riconoscimento nei menzionati disegni di legge, presentano profili giuridico-contabili distinti rispetto alle tradizionali fattispecie codificate dall'art. 73 del d.lgs. 118/2011 (sentenze esecutive, acquisizione di beni/servizi ex lett. e,

ecc.). Mentre questi ultimi scaturiscono, in linea generale, dall'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata ma priva di preventiva copertura finanziaria, le partite sospese (Contabilità 27 e 38) derivano da esborsi di cassa già materialmente eseguiti dall'Istituto tesoriere – spesso su ordine cogente del giudice dell'esecuzione – al di fuori dell'ordinario circuito di bilancio. Di conseguenza, il procedimento normativo di cui ai DDL in esame è preordinato non ad autorizzare un pagamento futuro previa valutazione dell'utilità e dell'arricchimento (come prescritto per i debiti per beni e servizi ex art. 73, co. 1, lett. e), bensì a ricondurre *ex post* nel bilancio regionale un'uscita monetaria di fatto già verificatasi, sanando obbligatoriamente un disallineamento contabile in sede di rendiconto generale, ai sensi dell'Allegato 4/2, par. 6.3, del medesimo decreto.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle contabilità speciali interessate, basata sui disegni di legge presentati all'Assemblea Regionale Siciliana e approvati in Commissione bilancio nella seduta del 22 luglio 2026.

Tab. 8 Comparativa Partite Sospese - Contabilità Speciali (2020-2022)
Importi espressi in Euro (€)

Voce Contabile	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
CONTABILITÀ 12 (Commissioni POS Musei)	7.469,57	12.393,83	5.254,02
CONTABILITÀ 27 (Pignoramenti - Totale) di cui:	19.410.107,42	15.917.510,39	19.143.141,50
-- Presidenza	373.212,19	3.430.254,40	5.017.191,95
-- Economia	4.396.038,43	222.133,18	593.853,11
-- Beni Culturali e Id. Siciliana	72.780,48	1.687.287,64	512.548,44
-- Famiglia e Lavoro	3.007.338,35	606.697,91	4.110.064,29
-- Istruzione e Formazione	6.373.576,63	5.085.969,18	4.637.822,75
-- Infrastrutture e Mobilità	1.234.558,34	2.271.081,53	2.677.295,40
CONTABILITÀ 38 (Ordinativi Conto Sospeso) di cui:	17.825.817,29	9.297.258,82	-
-- Autonomie Locali e Funz. Pubblica	1.360.765,33	966.191,86	-
-- Infrastrutture e Mobilità	10.214.866,49	1.784.803,08	-
-- Istruzione e Formazione	78.714,16	2.174.805,11	-
TOTALE COMPLESSIVO DEBITI	37.243.394,28	25.227.163,04	19.148.395,52

***Nota:** Per l'esercizio 2022, la contabilità speciale n. 38 non risulta riportata nel prospetto riepilogativo delle partite sospese del relativo disegno di legge.

Fonti: Disegni di Legge "Disposizioni contabili" n. 1187 (2020), n. 1186 (2021) e n. 1188 (2022)

Dall'analisi dei dati emerge una dinamica differenziata tra le varie tipologie di debito fuori bilancio.

- **Pignoramenti (Contabilità 27):** questa voce, derivante da procedure di espropriazione forzata presso terzi, ha mostrato una flessione nel 2021 per poi risalire nel 2022 a livelli prossimi a quelli del 2020. Si osserva, in particolare, una crescita esponenziale dei pignoramenti a carico della **Presidenza**, passati da circa 373 mila euro nel 2020 ad oltre 5 milioni nel 2022. Di contro, il comparto dell'**Economia** ha registrato una drastica riduzione dopo il picco del 2020.
- **Ordinativi di pagamento in Conto Sospeso (Contabilità 38):** tale strumento, utilizzato come *extrema ratio* per soddisfare creditori muniti di titolo esecutivo in assenza di stanziamenti, ha registrato una riduzione del 48% tra il 2020 e il 2021. Di rilievo è la contrazione della spesa sospesa nel settore delle **Infrastrutture e Mobilità**, scesa da 10,2 milioni nel 2020 a 1,7 milioni nel 2021. Nell'esercizio 2022, tale contabilità speciale non appare nel riepilogo complessivo delle pendenze, indicando verosimilmente una maggiore regolarità procedurale.
- **Commissioni POS (Contabilità 12):** pur rappresentando importi modesti nel quadro generale, riflettono l'operatività dei Poli museali regionali, con un picco di circa 12.400 euro registrato nel 2021.